



Società Consortile per Azioni con sede legale in Milazzo (ME)
98057 - Contrada Mangiavacca
Capitale Sociale Euro 171.143.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Partita IVA: 04966251003
C.C.I.A.A. di Messina - R.E.A. n° 171213

Casella Postale n.178
Telefax: 090 9232200
Telefono: 090 9232.1 (selezione passante)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Prot. DVA - 2010 - 0007167 del 15/03/2010




Riferimenti da citare nella risposta

Prot. N. 018/DIRGE/MS/pm

Milazzo, 2 Marzo 2010

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE,
DIREZIONE GENERALE PER LE
VALUTAZIONI AMBIENTALI,
DIVISIONE VI RIS
Via Cristoforo Colombo n. 44,
00147 ROMA, (RM)**



ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
DR. GIUSEPPE LO PRESTI

OGGETTO: domanda di rilascio di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. in data 25 gennaio 2007 ed acquisita al n. DVA - 2007 - 0002933 protocollo del 31 gennaio 2007.

La Raffineria di Milazzo S.C.p.A. evidenzia come l'istruttoria condotta sulla domanda sia stata esitata in appena un'unica seduta di conferenza di servizi, nonostante le complessità tecniche e giuridiche da attenzionare. Di conseguenza, ritiene che da essa siano scaturite conclusioni e prescrizioni suscettibili di comportare, qualora vengano definitivamente riportate nella chiesta Autorizzazione Integrata Ambientale, gravissimo pregiudizio aziendale nella misura in cui la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. non potrebbe assolutamente - ma, si precisa sin d'ora, solo per ragioni esclusivamente tecniche - adeguarvisi con conseguenti immediate ripercussioni negative - sia sotto il profilo economico che occupazionale - sugli impianti attualmente in esercizio.

L'esiguo preavviso concesso ai fini della partecipazione alla suddetta (unica) conferenza di servizi, in particolare, da un lato, in ordine a taluni aspetti, ha impedito alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A. di meglio esplicitare le proprie ragioni ed i propri interessi e, dall'altro lato,



addirittura di poterli rappresentare, come per quanto concerne il piano di monitoraggio e controllo.

La circostanza che buona parte delle osservazioni pur speditamente avanzate abbia trovato accoglimento costituisce d'altronde chiaro indice sintomatico della estrema importanza che una effettiva partecipazione procedimentale della Società interessata può assumere in materia delicata e complessa quale quella ambientale in esame.

Serena ma esaustiva discussione su taluni aspetti critici, in aperto contraddittorio tra le parti interessate, può infatti certamente condurre a soluzioni e prescrizioni condivise che, pur nel rispettoso massimo impegno della Società nella tutela ambientale, possa scongiurare defatiganti contenziosi giudiziari cui inevitabilmente deve purtroppo farsi ricorso, allorché vengono pregiudicati equilibri aziendali che possano condurre, irragionevolmente, addirittura alla pericolosa disgregazione dell'attività produttiva.

Sia tecniche che giuridiche, nel contempo, le osservazioni che la scrivente Raffineria di Milazzo S.C.p.A. intende sottoporre all'Autorità procedente.

Per quanto attiene alle prime si allega apposita memoria (All.1); mentre, per quelle giuridiche, si rinvia a quanto precisato nel parere "pro veritate" allegato (All.2) dell'Avv. Briguglio.

Appare inoltre opportuno precisare circa la pretesa applicazione agli impianti siciliani della Raffineria di Milazzo S.C.p.A. dei limiti alle emissioni di cui al Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 che anche l'Ufficio Speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale" con parere dell'8 novembre 2007, prot. n. 1791 (cfr. All.3), ha affermato che detti limiti regionali non si applicano agli impianti esclusi di cui all'art. 267 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, a quelli (che, come la "Raffineria" sono) sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sia statale che regionale, per i quali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2005.

A ciò si aggiunga che la pretesa applicazione dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 conduce ad evidentissime disparità di trattamento con altre realtà produttive (cfr. Sannazzaro, Saras, Mantova) in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale che non possono, sinceramente, non destare ulteriori perplessità giuridiche. E del resto tali disparità di trattamento sono state altresì evidenziate dai numerosi ricorsi al Presidente della Regione Siciliana per



l'annullamento del decreto proposti, rispettivamente, dalla ESSO Italiana, dalla Raffineria di Gela e dalla ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Con la presente, dunque, stante quanto sopra rappresentato, la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. chiede di volere indire nuova conferenza di servizi per l'accoglimento di quanto evidenziato nella documentazione a corredo e da quanto sopra esposto, proponendo nuovamente la preliminare audizione dei propri rappresentanti al fine di meglio esprimere, se necessario, i contenuti delle proprie allegate e inviande osservazioni.

Auspucando, pertanto, di potere trovare soluzioni condivise ai problemi emersi ed in attesa di cortese favorevole riscontro, si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti.

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Marco Saetti

Memoria (All. 1)

Premessa per punti ai contenuti :

- **Verbale della CdS dell'11 Febbraio 2009 con allegata nota della Società**
- **Punti della nota della Società non accolti nel verbale della CdS: RAM insiste nel chiedere alla Commissione di riconsiderare ed accogliere tali punti (punto 4 della nota riferito alla prescrizione riportata a pag. 56 – paragrafo 8.2 - Emissioni in aria), sulla base di quanto di seguito argomentato**
- **Punti della nota della Società non trattati nel verbale della CdS (punti 2, 6, 8 e 24 della nota) : la Società chiede alla Commissione di voler considerare ed accogliere tali punti sulla base di quanto di seguito argomentato**
- **Punti della nota della Società accolti con precisazione (punti 9, 13, 14, 15, 18 k, 19 e 21 della nota) : tali punti sono stati accolti con la precisazione che qualora le prescrizioni siano ricomprese nelle attività già svolte o ritenute da ISPRA ad esse equivalenti possono ritenersi sostituite. La Società chiede alla Commissione di accogliere tali punti senza le relative prescrizioni, come di seguito argomentato**
- **Punti non trattati dalla nota della Società inviata alla CdS: si tratta delle note al Piano di Monitoraggio e Controllo**

- **Verbale della CdS dell'11 Febbraio 2009 con allegata nota della Società**



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0004552 del 18/02/2010

Indirizzi in allegato.

Pratica N. DSA-RIS-00 (2007.0029)

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla Raffineria di
Milazzo S.C.p.A. sita in Milazzo e San Filippo del Mela (ME).
Riunione della Conferenza di Servizi dell'11 febbraio 2010 -
Trasmissione verbale definitivo.**

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione dell'11 febbraio 2010 della
Conferenza di Servizi convocata ai fini del rilascio della autorizzazione integrata
ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE EX DIVISIONE VI-RIS
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All. c.s.

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo D'Orleans - Ufficio di Gabinetto
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo (PA)
Fax n. 091 6891086 e 091 7077294
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria@regione.sicilia.it;
antonio.defrancisci@regione.sicilia.it
dta@artasicilia.it
vsansone@artasicilia.it

Al Presidente della Provincia di Messina
Via XXIV Maggio
98100 Messina (ME)
Fax n. 090 715165
All'Assessore Ambiente e Industria
Fax: 090 7761936
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidenza@provincia.messina.it
p.petrella@provincia.messina.it

Al Sindaco del Comune di Milazzo
Via F. Crispi n. 1
98057 Milazzo (ME)
Fax n. 090 9184729
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
sindacomilazzo@tiscali.it

Al Sindaco del Comune di San Filippo Del Mela
Via Crispi
98044 San Filippo del Mela (ME)
Fax n. 090 9391847
Gli allegati verranno trasmessi via posta
elettronica all'indirizzo:
sindaco@comune.sanfilippodelmela.me.it
g.paulesu@tiscali.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 718766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto - Settore Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax.: 06 59943278

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli indirizzi:

segr.PREV@sanita.it

l.lasala@sanita.it

m.dionisio@sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2

00187 Roma

Direzione generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche

Fax n. 06/47052036

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:

federica.bucci@sviluppoeconomico.gov.it

All'ISPRA Commissario Straordinario

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 Roma

Fax n. 06 50072389

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:

massimo.bozzo@apat.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA

Via Curtatone, 3

00185 Roma

Fax n. 06 50074281

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:

ticali.dario@minambiente.it

roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Qualità della Vita SEDE

Fax n. 06 57225193

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:

minamb.tai@mclink.it

e p.c.

Alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

Contrada Mangiavacca

98057 Milazzo (ME)

Fax n. 090-9282661

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli indirizzi:

marco.saetti@ram.it

pietro.maugeri@ram.it

pmaugeri@ram.it

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli indirizzi:

paola.barzaghi@sviluppoeconomico.gov.it

paola.giorgioli@isprambiente.it

filippo.roselli@isprambiente.it

gaetano.battistella@isprambiente.it

pasquale.aliprandi.112@istruzione.it

c8neeu@libero.it

c.musumeci@provincia.messina.it

cotana@crbnet.it

peppe.cocuzza@alice.it

antonio.buccarelli@ram.it
fortunato.lagana@ram.it
fabio_de_palma@urscorp.com
laura_baiguini@urscorp.com
ssciglia@q8.it
tommaso_pittini@urscorp.com



IL PRESENTE VERBALE
UNITAMENTE AGLI
ALLEGATI È FORMATO
DA N. 41 PAGINE.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Lo Presti)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita in Milazzo e San Filippo del Mela (ME).

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI dell'11 febbraio 2010**

Il giorno 11 febbraio 2010, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DVA-2010-0002444 del 3 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita nel territorio dei comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela (ME).

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Amministrazione espressamente indicata dall'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005, i rappresentanti della Regione Siciliana, della Provincia di Messina, del Comune di San Filippo del Mela e del Comune di Milazzo, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma della medesima disposizione, nonché i rappresentanti dell'ISPRA ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005. Interviene, inoltre, il Presidente della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero della Salute. (All. 1).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base dell'istanza presentata dalla Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. in data 25 gennaio 2007 (acquisita con prot. n. DSA-2007-0002933 del 31 gennaio 2007), e successive integrazioni, nonché il parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione IPPC e relativo piano di monitoraggio e controllo trasmessi con nota del 2 febbraio 2010, prot. n. CIPPC-00-2010-0000110 (acquisita con prot. n. DVA-2010-0002423 del 3 febbraio 2010).

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Il Presidente informa altresì la Conferenza che la società ha proposto la propria audizione per illustrare le principali osservazioni in merito al parere istruttorio trasmesse con nota prot. n.013/DIRGE/MS/ab del 10 febbraio 2010, che si allega al presente verbale (All. 2).

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. audizione del gestore e discussione delle osservazioni inerenti la documentazione oggetto della Conferenza trasmesse dalla società con nota prot. n.013/DIRGE/MS/ab del 10 febbraio 2010;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 2 febbraio 2009, prot. n. CIPPC-00-2010-0000110, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, e determinazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Viene, pertanto, invitato ad intervenire il gestore che illustra le osservazioni di cui alla sopracitata nota del 10 febbraio 2010.

Conclusa l'audizione dei rappresentanti della Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A., che sono invitati a lasciare la seduta, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente della Commissione IPPC, relativamente a quanto segnalato dal gestore nella suindicata nota del 10 febbraio 2010, ritiene accoglibili i punti delle osservazioni 1); 3); 5); 7), precisando per quest'ultimo punto che l'unità FCC-CO debba essere considerata solo nella bolla di raffineria, chiedendo comunque per la medesima, anche su richiesta del rappresentante del Comune di S. Filippo del Mela, la presentazione di uno studio per verificare la conformità alle migliori tecniche disponibili (MTD) ed ai valori minimi prestazionali entro 24 mesi.

Propone inoltre di accogliere i punti 9); 13); 14); 15); 18) lettera k); 19); 21); con la precisazione che qualora le prescrizioni siano ricomprese nelle attività già svolte (SGA, LDAR, etc.) o ritenute da ISPRA ad esse equivalenti possono ritenersi sostituite.

Propone altresì di accogliere i punti 10); 11); 12).

Relativamente ai punti 16) e 17), il Presidente della Commissione IPPC li ritiene accoglibili, assegnando il termine del 31.12.2010.

In merito al punto 18), si ritengono accolte le lettere a); b); d); e); f); g); h); i); j); m) e n)

In particolare, si richiede:

per le lettere h); i); e j), la presentazione di uno studio di fattibilità entro 24 mesi;

per le lettere m) e n), la presentazione di studio di conformità alle MTD per tutti i serbatoi da consegnare entro 24 mesi.

In ordine al punto 20), si propone di assegnare un tempo di 24 mesi allo svincolo dell'area con i seguenti valori limiti 10 PTM per le acque filtrate e 50 per quelle non filtrate, per una percentuale inferiore al 50%, fatte salve le condizioni metereologiche straordinarie.

Relativamente al punto 22) si prende atto che il gestore ha già ottemperato a quanto prescritto.

Propone infine di accogliere il punto 23).

Il Presidente della Commissione IPPC, relativamente al punto 4) delle osservazioni, non ritenuto accoglibile, precisa che il valore limite prescritto per le polveri pari a 20 mg/Nmc, è fissato in ottemperanza al D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 (pubblicato in G.U.R.S. il 14 settembre 2007 al n. 43) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a circled 'B', a '4', and various stylized names and initials.

Il Presidente della Commissione IPPC, per quanto riguarda il parametro dei GOV indicato a pag. 56 del parere istruttorio, rileva la necessità di allineare il limite prescritto a quanto previsto negli altri pareri istruttori di impianti analoghi, proponendo di portare il suddetto limite al valore di 20 mg/Nmc.

I rappresentanti della Regione Siciliana, della Provincia di Messina, del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela concordano nell'esprimere parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto, con le modifiche proposte dal Presidente della Commissione IPPC.

I rappresentanti dell'ISPRA esprimono, ai sensi dell'art. 5 comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo proposto.

La Conferenza delibera quindi di:

- a) dare mandato alla Commissione IPPC di modificare il parere istruttorio, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, alla luce di quanto concordato in corso di seduta;
- b) esprimersi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita in Milazzo e San Filippo del Mela (ME) di cui alla domanda presentata in data 25 gennaio 2007 dalla Società Raffineria di Milazzo (ME), con sede legale in Milazzo (ME), Contrada Mangiavacca, e successivamente integrata, alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 2 febbraio 2010, prot. n. CIPPC-00-2010-0000110, come adeguato ai sensi della lett. a).

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 13.30 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

UP [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Uliar*

Per il Ministero dello sviluppo economico *Paolo Boffi*

Per la Regione Siciliana *V. ...*

Per la Provincia di Messina *Caroline ...*

Per il Comune di Milazzo *Luigi ...*

Per il Comune di San Filippo del Mela *Giuseppe ...*

Per la Commissione IPPC *Daniela ...*

Per l'ISPRA *Roberto ...*

WD

ALLEGATO 1

Elenco nominativo dei rappresentanti

Nominativo	Ente rappresentato
Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ex Direzione per la salvaguardia ambientale
<i>assente</i>	Ministero dell'interno ¹
<i>assente</i>	Ministero della salute ²
Dott.ssa Paola Barzaghi	Ministero dello sviluppo economico
Ing. Vincenzo Sansone	Regione Siciliana
Assessore Pietro Petrella e Dott.ssa Carolina Musumeci	Provincia di Messina
Sindaco Stefano Capone Dott. Italiano Lo Renzo	Comune di Milazzo
Sindaco Giuseppe Cocuzza Dott. Eugenio Cottone Vice Sindaco Pasquale Aliprandi Dott. Giuseppe Recupero	Comune di San Filippo del Mela
Ing. Dario Ticali Prof. Franco Cotana	Commissione IPPC
Gaetano Battistella Filippo Roselli Paola Giorgioli	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

NUMERO DI CODICE FISCALE 60012000826
PARTITA I.V.A. 02711070627

WP

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
IL DIRIGETE GENERALE

Prot. n. 10322

11 FEB. 2010

Palermo

Oggetto: Conferenze di servizi decisorie per la valutazione AIA nazionale in ordine interventi Snam Messina; raffineria Milazzo; AIR Liquid Melilli.

All'Ing. Vincenzo Sansone
Dirigente Responsabile Servizio IV
Dipartimento Regionale Ambiente
SEDE

Al Ministero dell'Ambiente
Servizio VI
ROMA



Con riferimento all'oggetto in considerazione che la S.V. ha partecipato, quale rappresentante della Regione Siciliana, ai gruppi istruttori connessi alle procedure in oggetto, la S.V. medesima, per determinare giusti momenti di continuità, è delegato a partecipare alle conseguenti conferenze di servizi decisorie segnate in oggetto.

L'ASSESSORE
On.le Giovanni Di Mauro



WP

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV- Mercato e Logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
USCITA - 10/02/2010 - 0017977

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D.G. Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art.5, comma 10 del D.lgs n.59/05 per il rilascio di Autorizzazione integrata Ambientale per la Raffineria di Milazzo S.C.p.a. Raffineria di Milazzo (ME).

In relazione alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, convocata per il giorno 11 febbraio 2010, alle ore 10,30, si comunica che, in rappresentanza di questa Amministrazione, parteciperà la sig.ra Paola Barzagli, funzionario della Divisione IV di questa Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e delle Infrastrutture Energetiche.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Ing. Antonio Donatelli
Antonio Donatelli

MP

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

PROVINCIA DI MESSINA

CCP 11170989

C.I. 0018160831



OGGETTO: delega

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Cocuzza, Sindaco del suintestato comune.

VISTA la lettera fax del 03.02.2010 U. prot.DVA-2010-0002444, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1463 del 04.02-2010, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha convocato la conferenza dei servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D. Lgs. n. 59/05 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per la Raffineria di Milazzo S.C.P.A. Raffineria di Milazzo (ME);

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza di un proprio rappresentante;

RITENUTO pertanto di delegare il Vice sindaco, Rag. Aliprandi Pasquale, a partecipare alla predetta conferenza, in rappresentanza di questa Amministrazione comunale;

DELEGA

Il Vice Sindaco, Rag. Aliprandi Pasquale, a partecipare, in rappresentanza dell'Amministrazione del Comune di San Filippo del Mela, alla Conferenza dei servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D. Lgs. n. 59/05 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Raffineria di Milazzo (ME), convocata a Roma per g. 11 febbraio c. a. presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Dalla residenza Municipale



Il Sindaco
Giuseppe Cocuzza



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

WP

Roma, - 9 FEB. 2010

Prot. N. 004804

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06/57225068

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.lgs.
59/05 - Raffineria di Milazzo S.C.p.A. (ME)

Con la nota n. DVA/2010/0002444 del 03 febbraio 2010 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per l'11 febbraio 2010 alle ore 10,30 -

A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'accordo di
collaborazione ISPRA/MATTM
sulle attività IPPC
Dott. Leonello SERVA*

All. c.s.

20/101

WP

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05****Riunione dell'11 febbraio 2010 ore 10.30****presso MATIM - piano VII - Sala Europa
Entrata via C. Bavastro n. 174**

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
Raffineria di Milazzo S.C.p.A.	Raffineria Milazzo (ME)	Roselli, Battistella, Giorgioli



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per la Valutazione Ambientale

Conferenza di Servizi dell'11 febbraio 2010

Raffineria di Milazzo S.C.p.A. - Raffineria di Milazzo (ME) - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditalmento all'area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
PAOLA BARZAGHI	M.S.F.-D.G.S.A.I.E	0647052604		paola.barzaghi@milazzoconomica.gov.it	<i>[Signature]</i>
PAOLA GIORGIOLI	ISPREA	06-50072374	06-50072430	paola.giorgioli@ispraambiente.it	<i>[Signature]</i>
FILIPPO ROJELLI	"	06-50072468		filippo.rojelli@ispraambiente.it	<i>[Signature]</i>
GIACOMO BATTISTINI	"	06-50072492	06-50074259	Giacomo.Battistini@ispraambiente.it	<i>[Signature]</i>
ALIPRANA PASQUALE	COMUNE S. FILIPPO DE' NEGRI	090-9391857	090-9391847	PASQUALE.ACILIANO@COMUNESANFILIPPO.COM	<i>[Signature]</i>
RECUPELO GIUSEPPE	COMUNE S. FILIPPO DE' NEGRI	090-9391857	"		<i>[Signature]</i>
COTTONI EUGENIO	"	375-524424	"	CEMEU@libero.it	<i>[Signature]</i>
CAROLINA MUSUMECI	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	090-4761941	090-4461858	carolina.musumeci@provincia.messina.it	<i>[Signature]</i>
Petralle Giulio	Ass. Pro. Reg. 6	339-4212084		e-s.	<i>[Signature]</i>
Vincenzo Sanna	Reg. Sic. 6	091-7072852	091-7072969	v.sanna@contasici.it	<i>[Signature]</i>
ITALIANO LORENZO	COMUNE DI MILAZZO	090-9232664	010-9284973	lorenzoo@comune.milazzo.it	<i>[Signature]</i>
CARONE STEFANO	"	090-9232664	"	"	<i>[Signature]</i>
COSTANA FRANCESCA	M.S.C. COM. AIA-IPAC			COSTANA@DARREMI.IT	<i>[Signature]</i>



Società Consortile per Azioni con sede legale in Milazzo (ME)
 98067 - Contrada Mangiavacca
 Capitale Sociale Euro 171.143.000,00 interamente versato
 Codice Fiscale e Partita IVA: 04966251003
 C.C.I.A.A. di Messina - R.F.A. n° 171213
 Casella Postale n.178
 Telefono: 090 9232200
 Telefax: 090 9232211 (selezione passante)



Riferimenti da citare nella risposta

Prot. N. 013/DIRGE/MS/ab

Milazzo, 10.02.2010

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
 Territorio e del Mare
 Direzione per la Valutazione Ambientale
 Divisione VI RIS
 Via Cristoforo Colombo 44
 00147 ROMA

Alla cortese attenzione di:
 Dott. Giuseppe Lo Presti
 Ing. Antonio Milillo

Riferimento pratica DSA-RIS-00 [2007.0029]

Oggetto: Raffineria di Milazzo S.C.p.A. - Convocazione Conferenza di Servizi dell'11.02.2010 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Raffineria - Parere Istruttorio conclusivo

In riferimento al Parere Istruttorio conclusivo (CIPPC-00.2010-00002010 del 02.02.2010) trasmesso alla Raffineria di Milazzo in data 04.02.2010 congiuntamente alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 11.02.2010, la Raffineria trasmette, in allegato, una nota che evidenzia le criticità connesse alle proposte di prescrizione formulate dal Gruppo Istruttore.

Distinti saluti.

Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
 Il Direttore Generale
 Dott. Marco Saetti

M. Saetti

MS

15/41

VAD



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
OSSERVAZIONI IN MERITO PARERE
ISTRUTTORIO CONCLUSIVO FORMULATO
DAL GRUPPO ISTRUTTORE**

FEBBRAIO 2010

RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.



WP

PREMESSA

La Raffineria di Milazzo S.C.p.A. Intende evidenziare, con la presente nota, alcune osservazioni volte a sottolineare le criticità derivanti dalle prescrizioni, formulate dal Gruppo Istruttore, all'interno del Parere conclusivo della domanda AIA. Preme segnalare come tale nota abbia carattere preliminare, in quanto i tempi estremamente ridotti per la disamina del documento, così complesso, non hanno consentito un'analisi approfondita ed adeguata; in particolare non è stato possibile procedere all'esame del PMC (peraltro subordinato alla definizione del quadro prescrittivo) sul quale ci si riserva di esprimere in seguito le opportune osservazioni.

Nel documento vengono illustrati i motivi per i quali la Raffineria ritiene non sostenibili dal punto di vista tecnico-economico alcune prescrizioni, fortemente penalizzanti. La Raffineria evidenzia come l'intento seguito nella redazione della presente nota sia in ogni caso propositivo, e finalizzato, come tutte le attività e operazioni svolte nell'ambito del sito, al miglioramento continuo delle prestazioni in campo ambientale. Tale miglioramento è costantemente perseguito attraverso un programma che prevede sia l'applicazione di interventi gestionali sia la realizzazione di investimenti mirati.

Ciò premesso, sono da considerare penalizzanti le prescrizioni relative ai limiti delle emissioni che, unite a quelle sui combustibili, vanno a definire un sistema iperstatico, unico nel quadro delle autorizzazioni finora rilasciate, che lascia un margine operativo in termini di gestione d'impianto pressoché nullo. I valori prescritti sono tutti coincidenti con il limite più restrittivo all'interno del "range" previsti dalle MTD, ed in un caso (Polveri) addirittura inferiori. In aggiunta, sono stati prescritti limiti camino-specifici, in contrasto con l'approccio di bolle che risulta, invece, essere in linea con lo spirito di applicazione dell'IPPC a livello comunitario.

Inoltre, le prescrizioni relative alla presentazione di progetti per la realizzazione di alcuni impianti quali: il secondo impianto recupero vapori; il secondo impianto di recupero gas di torcia; il revamping dell'impianto di trattamento acqua, oltre ad individuare tempistiche difficilmente rispettabili, costituiscono una onerosità nei contesti autorizzativi a noi noti. Nel caso del revamping dell'impianto trattamento acque vengono imposti inoltre dei limiti eccessivamente restrittivi sulla concentrazione dei solidi sospesi in uscita.

Si ritiene inoltre penalizzante e comunque non vantaggioso e rilevante dal punto di vista dell'analisi costi/benefici l'insieme delle prescrizioni relative alla riduzione dei COV, tra le quali figurano la prescrizione di copertura della vasca di disoleazione primaria dell'impianto TAP (nonostante sia in corso uno specifico studio condotto dall'Università di Messina sulla sezione di pretrattamento dell'impianto TAP, studio che verrà ultimato entro Aprile 2010), l'installazione di doppie tenute praticamente su tutte le pompe presenti in raffineria, in aggiunta alle molteplici prescrizioni relative al parco serbatoi.

Di seguito il dettaglio delle osservazioni, pur con le riserve inizialmente espresse, che potranno essere oggetto di approfondimento nell'opportuna sede della Conferenza dei Servizi.



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Comune Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

1	<p>Pag. 7 - 2.3 Atti ed attività istruttorie</p> <p>Esaminata la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica allegata presentata in data 31/01/2007 con prot. DSA-2007-0002933;</p> <p>Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in data 09/10/08 ed acquisita dalla Commissione in data 12/10/2009 CIPPC-00_2009-0000752;</p>	<p>Nell'ambito dell'iter di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, oltre alla documentazione citata nel Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione Istruttorie, la Raffineria ha predisposto la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentazione integrativa relativa alla "Richiesta di integrazioni - Progetto "Raffineria di Milazzo - Realizzazione Unità HMLU3 per produzione idrogeno da gas naturali con processo di Steam Reforming" presentata in data 30/06/2009 con prot. DSA - 2009-0017428; Documentazione integrativa relativa all'impianto Desolfurazione Gasoli HDS2 presentata in data 21/07/2009 con prot. DSA-2009-0019704. <p>Si chiede conferma che per la redazione del Parere Istruttorio Conclusivo sia stata esaminata anche la suddetta documentazione.</p>
2	<p>Pag. 9 - 3 Attività autorizzata</p> <p>Codice e attività IPPC; Codice IPPC 1.1 - Centrale Termoelettrica a Codice IPPC 1.2 - Raffineria di Petrolio e Gas</p>	<p>La Centrale Termoelettrica è un impianto totalmente integrato nel ciclo di raffinazione poiché fornisce i vettori energetici necessari alle attività produttive della Raffineria stessa. Si ritiene pertanto che il Codice IPPC 1.2 - Raffineria di Petrolio e Gas sia l'unico applicabile all'attività svolta dalla medesima.</p>
3	<p>Pag. 42 - 5.7 Emissioni in aria</p> <p>L'impianto, in relazione alle emissioni in aria, mostra un non rispetto della condizione specifica $C_A < SQA$ per gli SOx per quasi tutte le centraline considerate nella zona in esame.</p>	<p>In merito alla soddisfazione del primo criterio ($C_A < SQA$), non si condivide l'affermazione di pag. 42 relativa al non rispetto della condizione specifica ($C_A < SQA$) per gli SOx, né l'affermazione di pag. 52 relativa alla criticità ambientale elevata per la matrice aria, su cui la Raffineria avrebbe effetti significativi.</p> <p>In primo luogo i valori calcolati in corrispondenza di tutte le centraline presenti all'interno del dominio di calcolo risultano inferiori agli SQA per il 99,2 per cento delle medie giornaliere ed il 99,7 per cento delle medie orarie.</p> <p>Per quanto riguarda la media annuale si precisa che il valore limite di 20 $\mu g/m^3$ è relativo alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi, e come viene definito dalla normativa (Allegato VIII del DM 60/02), "i punti di campionamento destinati alla protezione degli ecosistemi o delle vegetazione dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dagli agglomerati urbani o a più di 5 km da aree edificabili diverse dalle precedenti, o da impianti industriali o autostrade [...]". Nessuna delle centraline di rilevamento dell'area in esame, soddisfa tali criteri, essendo tutte ubicate a distanze inferiori al km sia da centri abitati che dal polo industriale. Pertanto tale valore limite non si ritiene applicabile nelle centraline.</p> <p>Inoltre, nelle Linee Guida per la compilazione della domanda di AIA, viene riportato che "quanto C_A debba essere inferiore a SQA corrisponde ai livelli di soddisfazione che il Gestore fissa sulla base della propria valutazione, caso per caso, rendendoli espliciti all'Autorità". In alcun punto viene specificato che la prima condizione sia da intendersi soddisfatta nel caso in cui C_A risulti inferiore di almeno un ordine di grandezza rispetto al SQA.</p>

17/11



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Piano Istituzionale relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Commenti Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

In merito alla soddisfazione del secondo criterio ($L_f < SQA$), sebbene non si possa negare che i dati rilevati dalle centraline del Comprensorio del Meia abbiano evidenziato alcune criticità nel paesaggio, si sottolinea come lo stato di qualità dell'aria negli ultimi anni sia sensibilmente migliorato. Si riportano di seguito i valori di concentrazione media annuale di SO_2 misurati presso le centraline di riferimento della qualità dell'aria del Comprensorio del Meia gestite da Edipower e dalla Provincia di Messina per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Pace del Meia	19,3	15,6	15,3
San Filippo del Meia	19,9	15,7	13,0
Milazzo	5,5	4,7	4,1
Mandrasvechia	25,6		11,4
S. Lucia del Meia	14,8		11,3
Arghi			5,2
Milazzo Porto	9,2		8,2
Pace del Meia S.G.	22,3		15,3
Cerdaro			7,9
Valmìa	12,2	9,1	12,1
S.P. Nicotro	10,9	8,0	6,8

Handwritten signature

RAM

Comunità Raffineria di Milazzo S.p.A.

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere
Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale**Raffineria (bolla)**Proposte di limiti alle emissioni convogliate per l'intero complesso di
Raffineria ("Valori di Bolla"):

NOx	300
SO2	800
Polveri	20
CO	100
COV	40
H2S	3
NH3	30

Pur considerando eccessivamente ridotto ed inferiore anche a quello prestazionale indicato dalle BAT, il valore limite prescritto relativamente alle polveri è fissato in riferimento al D.A. 176-GAB del 09-06-2007 della Regione Siciliana per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

eccessivamente restrittivi.

Sia il limite proposto per il parametro SO₂ (800 mg/Nmc) che quello proposto per il parametro NOx (300 mg/Nmc) sono infatti coincidenti (per l'SO₂) o prossimi (per l'NOx) ai limiti inferiori dell'intervallo delle MTD di settore applicabili.

Pur operando sempre per ridurre al minimo i potenziali impatti derivanti dalle proprie emissioni, la Raffineria, infatti, non può garantire nell'attuale configurazione impiantistica ulteriori riduzioni sulla base delle seguenti considerazioni:

Per il parametro SO₂

- La configurazione impiantistica della Raffineria di Milazzo, in termini di capacità di conversione e di deodorazione, non consente di raggiungere limiti complessivi mensili inferiori a 900 mg/Nmc (riferimento prestazione MCP riportata a pag.56).

Per il parametro NOx

- RAM fa presente che esistono condizioni strutturali nei forni principali, progettati e realizzati negli anni '70, che impediscono in molti casi l'installazione fisica di bruciatori Low- NOx che invece sono utilizzati nei forni di recente realizzazione. La Raffineria si impegna comunque a valutare la fattibilità di installazione: tale studio verrà completato entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA. Sulla base di tali considerazioni la Raffineria di Milazzo ritiene ad oggi tecnicamente non raggiungibili limiti complessivi mensili inferiori a 350 mg/Nmc per NOx.

Per il parametro Polveri

- Il limite di bolla previsto per il parametro Polveri (20 mg/Nmc), come ammesso dallo stesso Gruppo Isotrore, è inferiore al valore prestazionale più basso previsto dalle MTD di settore applicabili (30-50 mg/Nmc). La Raffineria non è a conoscenza di interventi tecnici su scala industriale che possano portare a raggiungere un limite inferiore ai valori guida relativi alle migliori tecnologie disponibili.

Si precisa che il limite indicato per le Polveri (20 mg/Nmc) è ritenuto fortemente penalizzante in quanto significativamente inferiore (tra il 33% ed il 50%) ai limiti prescritti nelle AIA già rilasciate alle altre Raffinerie attive sul territorio italiano. In particolare alla Raffineria IES di Mantova è stato imposto un limite di 40 mg/Nm³, alla raffineria SARAS di Sarnoch è stato imposto un limite di 40 mg/Nm³ ed alla Raffineria ENI di Sarnoz è stato imposto un limite di 40 mg/Nm³.

- Nell'ambito delle integrazioni all'istanza di AIA presentata nel Giugno 2009, è stato presentato

20/41

RM

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere
Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Commenti Raffineria di Mazzo S.p.A.

uno studio modellistico volto a valutare l'impatto atmosferico della Raffineria, all'assetto impiantistico alla massima capacità produttiva attuale e futura (che include le emissioni del nuovo camino E30 relativo all'impianto HMU3). In tale studio non è emersa alcuna criticità relativamente al parametro Polveri.

In particolare, le concentrazioni al suolo di Polveri calcolate dal modello, che rappresentano il contributo aggiuntivo riconducibile alle attività della Raffineria, in corrispondenza delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria presenti sul territorio, sono inferiori di oltre due ordini di grandezza per quanto riguarda la media annuale e di un ordine di grandezza per quanto riguarda il 98° percentile delle concentrazioni medie giornaliere se confrontate con i rispettivi standard di qualità indicati dal DM 60/02 (40 ug/mc per la media annuale e 50 ug/mc per il 98° percentile delle medie giornaliere). Alla luce di tali considerazioni, i benefici ambientali ottenibili da una riduzione delle emissioni di polveri rispetto ai valori attuali non giustificano l'ingente investimento necessario per ottenere tale riduzione.

La Raffineria ritiene inoltre che i limiti stabiliti dal D.A. 176-GAB del 09-08-2007 non siano applicabili alle attività svolte all'interno del proprio stabilimento. Dall'analisi congiunta del suddetto Decreto e del D.Lgs. 152/06 emerge infatti quanto segue:

- i limiti alle emissioni in atmosfera previsti dall'art. 2 del del D.A. 176-GAB del 09-08-2007 sono stati disposti in attuazione di quanto previsto dall'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 (recante "Norme in materia ambientale") che consentono alle Regioni di stabilire limiti anche più restrittivi rispetto a quanto previsto dall'Allegato I alla Parte V dello stesso D.Lgs. 152/06;
- tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 287, comma 3 del D.Lgs. 152/06, il regime delle autorizzazioni per la emissioni in atmosfera di cui alla Parte V non si applica agli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 59/05;
- di conseguenza, essendo la Raffineria soggetta al regime dell'AIA, il regime autorizzatorio di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 (ivi inclusi i valori limite massimi di emissione di cui all'Allegato I) nonchè il Decreto regionale 9 agosto 2007 (di implementazione della stessa normativa) non potrà trovare applicazione;
- infatti l'Allegato I ed eventuali norme regionali più restrittive emesse ai sensi dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 (come nel caso D.A. 176-GAB del 09-08-2007) possono trovare applicazione soltanto nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

WAD

21/41



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Piano Istruttoria relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Comunità Raffineria di Milazzo S.p.A.

- viceversa, per gli impianti soggetti ad AIA, l'iter autorizzatorio andrà condotto applicando i parametri di cui D.Lgs.59/05 (ed in particolare il DM 28/1/07 recante "Emissione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate all'allegato I del D.Lgs. 16 febbraio 2005, n. 59") e non i limiti di cui all'Allegato I, come modificati dal D.A. 176-GAB del 09-08-2007, i quali troveranno applicazione solo nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate nel corso dei procedimenti di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- troverà quindi applicazione quanto disposto dall'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/05, in base al quale l'AIA "sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione";
- vero è che l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto" e, quindi, sembrerebbe comportare l'applicazione dei limiti più rigorosi previsti dal D.A. 176-GAB del 09-08-2007;
- tuttavia, come specificato dallo stesso D.A. 176-GAB del 09-08-2007, i limiti più rigorosi di cui all'art. 2 sono previsti "fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti";
- pertanto tali limiti più rigorosi sono previsti in sostituzione di quanto previsto dall'Allegato I, Parte I, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e nell'ambito dei procedimenti autorizzatori dallo stesso previsti, mentre per gli impianti aventi una disciplina specifica (come nel caso delle raffinerie) troveranno applicazione le previsioni di cui all'Allegato I, Parte IV del D.Lgs. 152/06 nonché, per gli impianti soggetti ad AIA (come nel nostro caso) quanto previsto dal D.Lgs.59/05 e dal DM 28/1/07 sopra citato.

Ad ulteriore sostegno di quanto sopra esposto, come Allegato 1 alla presente Nota, si riporta il parere dell'Avv. Briguglio, dal quale si evince come il D.A. 176-GAB del 09-08-2007 della Regione Siciliana non sia applicabile alle attività svolte dalla Raffineria.

Pag. 51 - 8.2 Emissioni in aria
Limite prescritto Va per t lavorate

Si fa erroneamente riferimento ad un limite prescritto Va per t lavorate. La Raffineria chiede al Gruppo Istruttore di confermare che tale limite si riferisca invece a Va per kt lavorate.

Si chiede inoltre conferma che per kt lavorate si intenda kt di throughput in lavorazione alla Raffineria.

WUP



Comitati Raffineria di Milazzo S.p.A.

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Piano Istruttorio relativo all'autorizzazione integrata ambientale

Pag. 61 - 8.2 Emissioni In aria

Raffineria (bolla)

Proposte di limiti alle emissioni complessive annue in termini di flusso di massa:

NOx	0,33
SO ₂	0,97
Polveri	0,02
CO	0,12

La Raffineria ritiene che i limiti di emissione per le polveri espressi come μg per kt di throughput in lavorazione siano eccessivamente restrittivi, in considerazione della argomentazioni riportate al punto 4 del presente documento.

Pag. 67 - 8.2 Emissioni In aria

Unità FCC-CO:

Proposta di limite alle emissioni relative all'Unità FCC-CO:

Polveri	20
---------	----

La Raffineria di Milazzo nella formulazione della propria istanza AIA (e delle successive integrazioni) ha seguito lo spirito di applicazione dell'IPPC a livello comunitario.

In tale ottica, il GI ha correttamente proposto limiti di bolla per l'insediamento, sia in termini di concentrazione che di flusso di massa (si veda quanto discusso ai punti precedenti).

Per questo motivo, si chiede di superare di fatto l'approccio per singolo impianto/foro proposto in questa sede considerando che il rispetto dei limiti di bolla che verranno imposti in AIA garantiranno comunque un'elevata protezione ambientale e livelli emissivi complessivi impiantari nei limiti.

Per la generazione di vapore e di energia elettrica necessari al funzionamento degli impianti di processo, presso la Raffineria è operativa una Centrale Termoelettrica destinata esclusivamente al consumo interno, in quanto la produzione totale di energia elettrica non consente alla Raffineria l'autosufficienza. La Centrale comprende un gruppo di cogenerazione (turbogeneratore TGG e caldaia e recupero C201), una caldaia a fuoco diretto C5, due turbogeneratori a vapore TGV301 e TGV4.

I fumi prodotti dalle unità TGG, C201 e C5 sono convogliati nel camino della Raffineria denominato E14.

La Centrale è quindi da considerare un impianto totalmente integrato nel ciclo di raffinazione poiché fornisce i vettori energetici necessari alle attività produttive della Raffineria stessa. Le emissioni debbono essere pertanto considerate nel computo del calcolo della bolla di raffinazione per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile, approccio considerato anche nella formulazione della propria istanza AIA in linea con lo spirito di applicazione dell'IPPC a livello

Pag. 67-68-69 - 8.2 Emissioni In aria

Centrale Termoelettrica

Proposta di limite alle emissioni relative alla Centrale Termoelettrica:

SOx	1700	3
NOx	450	3
CO	50	3
Polveri	20	3

Le disposizioni sugli impianti multicompositi di cui al punto 3, Parte I, Allegato II relativo agli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., prevedono la fissazione di un valore limite ponderale VLp

RM

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Commenti Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

<p>anche per i metalli.</p> <p>Qualora il Gestore si avvalga di esclusivo uso di OCD ovvero di mix combustibile (OCD - fuel gas), fin dalla data di rilascio dell'AIA, sarà tenuto al rispetto dei valori limite relativi agli impianti termici di potenza superiore a 100 MW, di cui sezione B, Parte 1, Allegato II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 calcolati sulla base della quantità di OCD effettivamente utilizzato.</p> <p>Il camino E14 è soggetto al monitoraggio in continuo delle emissioni. Il controllo delle emissioni dovrà essere effettuato secondo la metodologia riportata nel PMIC.</p> <p><u>Metalli</u></p> <p>(...omissis...il camino E14 è soggetto al monitoraggio in continuo delle emissioni...omissis...)</p>	<p>comunitario.</p> <p>In tale ottica, il Gruppo Istruttore ha correttamente proposto limiti di bolla per l'insediamento, sia in termini di concentrazione che di flusso di massa (si veda quanto discusso ai punti precedenti).</p> <p>Ciò premesso, la Raffineria ritiene che, alla luce di quanto riportato nel D.Lgs. 152/06, si possa ritenere che il gruppo turbogeneratore TGG + caldaia a recupero C201 rientri nella tipologia di impianti di cui all'art. 273, comma 5, lettera i) riguardante le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte V del presente decreto che risultano escluse dall'applicazione dei limiti pari a GIC.</p> <p>Per quanto riguarda le prescrizioni di cui alla voce <u>Metalli</u> vale quanto sopra riportato.</p>
<p><u>Pag. 89 - 8.2 Emissioni in aria</u></p> <p><u>Unità RZ1/RZZ e HCR (recupero zolfo)</u></p> <p>Il trattamento dei gas di coda dovrà garantire una resa complessiva di conversione H₂S a S degli impianti di recupero zolfo $\geq 98\%$ e, a valle del postcombustore catalitico dei gas di coda, una concentrazione minima residua di H₂S < 5 mg/Nm³.</p> <p>Qualora durante l'esercizio si riscontrino valori inferiori al parametro sopra indicato il Gestore ha l'obbligo di registrazione della data di constatazione dell'evento, delle manovre eseguite per riportare il parametro nel limite e di fare una valutazione delle eventuali conseguenze sulle emissioni.</p>	<p>In considerazione dell'esistenza di un postcombustore termico sull'impianto Recupero Zolfo 1 e di un postcombustore catalitico sull'impianto Recupero Zolfo 2 si richiede di indicare genericamente "a valle del postcombustore" eliminando "catalitico".</p> <p>Le modalità gestionali delle eventuali anomalie degli impianti di recupero zolfo sono esplicitate nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria. Tutte le anomalie dell'impianto vengono registrate su apposite schede, in accordo alle procedure di sistema. Si sottolinea come il Gruppo Istruttore, a pagina 76 del Parere Istruttorio Conclusivo, già raccomandi di mantenere attivo il suddetto SGA; la prescrizione di obbligo di registrazione di eventi con valori di resa inferiore al 99% risulta pertanto ridondante e come tale se ne richiede l'eliminazione.</p>
<p><u>Pag. 89 - 8.2 Emissioni in aria</u></p> <p><u>Sfaldi all'anidride</u></p> <p>Il Gestore dovrà esercitare i due sistemi di torcia idrocarbureiche presenti in raffineria esclusivamente come sistemi di sicurezza</p>	<p>La Raffineria è dotata di 3 collettori di blowdown, 2 dei quali convogliano i flussi gassosi a 2 Torce idrocarbureiche mentre il rimanente alla Torcia acida. Come riportato nelle Linee Guida delle AITD di settore, la Raffineria esercisce i due sistemi di torce idrocarbureiche "come dispositivi essenziali per la sicurezza ed il controllo ambientale, ove vengono disinnati potenziali scarichi di gas idrocarbureici, indesiderati o in eccesso, oppure generati durante situazioni di emergenza, di transitorio, di fermata o di avviamento impianti". La Raffineria richiede pertanto che con l'indicazione "Il Gestore dovrà</p>

W

24/11

25/HI



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Gemsonit Raffineria di Milazzo S.p.A.

<p>senza generare emissioni visibili (fumo). Le torce devono essere attrezzate per l'analisi in continuo del gas nonché dotate di misuratore di flusso, pressione e temperatura dei fumi, qualora non ancora presente, e devono effettuare in continuo la misura. Si dovrà garantire un'efficienza di rimozione dei COV superiore al 98% ed una temperatura minima di combustione di 800 °C.</p>	<p>Essenzialmente i due sistemi di torce idrocarburi che presenti in raffineria esclusivamente come sistemi di sicurezza" il Gruppo Istruttore intenda quanto precedentemente indicato dalle Linee Guida della MTD di settore.</p> <p>Entrambe le torce idrocarburi che sono dotate di misuratori di portata massici del gas.</p> <p>La Raffineria gestisce le proprie Torce con l'obiettivo di minimizzare la quantità di gas da bruciare. Per ridurre inoltre la generazione di emissioni visibili, embedue le Torce idrocarburi che sono dotate, in accordo alle MTD di settore, di un di sistema di iniezione di vapore allo a garantire l'assenza di fumosità in condizioni normali e per emergenze contenute.</p> <p>Relativamente alle Torce, si rileva come la richiesta del Gruppo Istruttore di garantire una specifica efficienza di rimozione VOC e una minima temperatura di combustione e di monitorare in continuo la pressione dei fumi sia pertinente ad un impianto combustione con fumi convogliati e non ad un sistema di torcia (fumi non convogliati) come quello presente in tutte le Raffinerie.</p> <p>La Raffineria chiede pertanto che tali vincoli vengano eliminati non essendo tecnicamente possibile ottenerli.</p>
<p>Pag. 60 - 8.2 Emissioni in aria Monitoraggio in continuo delle emissioni</p> <p>Tra i camini per i quali il gestore ha l'obbligo di mantenere un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO_x, NO_x, CO, Polveri ed O₃, per il camino E25 relativo ai forni degli impianti di conversione, viene riportato anche il contributo di Linda Gas.</p> <p>Il gestore dovrà adeguare il sistema esistente entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA al monitoraggio in continuo di temperatura e portata.</p>	<p>Come correttamente riportato nel Parere Istruttorio Conclusivo a pag 20 "il presente parere non considera le emissioni dell'impianto Linda Gas". Si richiede pertanto di eliminare dall'elenco degli impianti afferenti al punto di emissione E.25 il nominativo LINDE a pag 60 del Parere conclusivo.</p> <p>La Raffineria ritiene che la tempistica indicata per l'adeguamento dell'esistente sistema di monitoraggio in continuo sia eccessivamente restrittiva. Si richiede pertanto che l'adeguamento in oggetto possa essere realizzato entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA.</p>
<p>Pag. 61 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria Carico e scarico prodotti leggeri</p> <p>b. il sistema di trattamento vapori deve garantire una efficienza minima di abbattimento di 95% con una emissione massima di 10 g/Nmc espresso come valore medio orario.</p>	<p>Si richiede al Gruppo Istruttore conferma che tale prescrizione si riferisca al sistema di recupero vapori della pensilina di carico delle autoboti.</p> <p>La Raffineria ritiene inoltre che il rispetto del limite di emissioni di 10 g/Nmc sia sufficiente a garantire la piena efficienza operativa del sistema di recupero vapori. L'ulteriore prescrizione in merito all'efficienza di abbattimento appare pertanto ridondante e se ne chiede l'eliminazione.</p>
<p>Pag. 62 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria Carico e scarico prodotti leggeri</p>	<p>La Raffineria ritiene tale prescrizione ridondante in considerazione di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e se ne richiede</p>

MO

RM

prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere Istruttorio relativo all'autorizzazione Integrata Ambientale

Comitè Raffineria di Milazzo S.p.A.

	<p>1. Il gestore deve realizzare una ispezione mensile di tutte le apparecchiature dei sistemi di caricamento dei prodotti petroliferi con tensione di vapore superiore a 13.0 millibar a temperatura di 20°C. L'ispezione deve riguardare le pompe, valvole e flange e deve essere registrata su apposito registro informatizzato con indicati la data dell'ispezione, l'esito ed eventualmente la descrizione dell'intervento di manutenzione. Il registro deve essere firmato dall'operatore che ha eseguito l'azione.</p>	<p>per tanto l'eliminazione.</p>
14	<p>Pag. 62 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria Carico e scarico prodotti leggeri</p> <p>i. Il gestore deve garantire che le manutenzioni sulla apparecchiature che movimentano prodotti petroliferi con tensione di vapore superiore a 130 millibar a temperatura di 20°C siano iniziate entro 5 giorni dal rilevamento della perdita. Nel caso che la riparazione necessiti di un tempo di realizzazione superiore a quindici giorni il Gestore deve indicare nel registro informatizzato la motivazione della durata dell'intervento ed una valutazione del tempo necessario alla conclusione del lavoro</p>	<p>La Raffineria ritiene tale prescrizione ridondante in considerazione di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e se ne richiede pertanto l'eliminazione.</p>
15	<p>Pag. 62 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria Movimentazione e trasporto prodotti in linea calda</p> <p>Le prescrizioni relative al punto di cui sopra, per quanto inerente a pompe, flange, valvole e serbatoi intermedi per il contenimento di sostanze organiche in atmosfera si intendono estese anche alle linee calde.</p>	<p>La Raffineria ritiene tale prescrizione ridondante in considerazione di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e se ne richiede pertanto l'eliminazione.</p>
16	<p>Pag. 62 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria Monitoraggio odori</p> <p>Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà implementare un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi secondo</p>	<p>La Raffineria, come correttamente riportato a pagina 54 del Parere Istruttorio Conclusivo, sta eseguendo uno studio volto a valutare l'impatto delle emissioni odorogene riconducibili alle proprie attività. Solo a valle del completamento di tale studio sarà possibile implementare un programma di monitoraggio odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi ed individuare le procedure di monitoraggio più idonee alla realtà della Raffineria.</p>

MP

RM

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parco
Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

una procedura [...Omissis...]

Pag. 63 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria

Sistema coperture su vesche API

Proposta di realizzare, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, la copertura delle vesche di disoleazione primaria delle acque in alimento all'impianto di trattamento delle acque reflue.

17

Pag. 64, 65, 66 - 8.3 Emissioni non convogliate in aria

Altre prescrizioni

a. Il Gestore deve garantire che l'impianto di recupero dello zolfo abbia, su base annuale, un fattore di utilizzo superiore al 80% a meno del periodo di fermata programmata;

b. La Raffineria deve predisporre uno studio di fattibilità per l'installazione di bruciatori LowNOx sui forni di raffinazione che ne sono ad oggi sprovvisti e bruciatori Low/UltraLow NOx di ultima generazione su quelli che già sono muniti di questa tecnologia entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA. Lo studio dovrà prevedere la realizzazione e completamento del progetto entro 36 mesi dal rilascio della presente autorizzazione;

d. Il Gestore deve garantire che il sistema di torcia di raffinazione costituito dalle 2 torce idrocarbureiche e della torcia acida, sia mantenuto in perfetta efficienza tramite un controllo operativo costante e una manutenzione programmata secondo gli standard previsti per tali sistemi. In particolare il Gestore dovrà provvedere a mantenere in efficienza e perfezionare i funzionamenti, nelle condizioni di progetto, i misuratori di portata dei gas in torcia, le pompe di trasferimento condense dal blow-down e tutte le apparecchiature di controllo dei vani loop.

e. Il Gestore dovrà fornire la documentazione che attesti il

18

Commenti Raffineria di Milazzo S.p.A.

Allo stato attuale, le vesche di disoleazione primaria (API) e i flottatori tipo DAF presenti in stabilimento non sono provvisti di copertura.

Tuttavia, in accordo al piano di interventi di miglioramento nell'inerzia di AIA, la Raffineria ha incaricato l'Università di Messina di eseguire uno specifico studio di fattibilità relativo alla diffusione degli odori della sezione di pretrattamento dell'impianto TAP. La Raffineria chiede pertanto che i risultati di tale studio, che verrà ultimato entro Aprile 2010, vengano presi in considerazione, da parte dell'Autonomia Competente, a supporto delle decisioni relative ad eventuali prescrizioni in merito.

La Raffineria fa presente quanto segue:

a. specificare se il fattore di utilizzo proposto si riferisce a ciascun impianto zolfo o all'insieme dei due. Si sottolinea che per "Fattore di utilizzo" la Raffineria intende un fattore operativo determinato dal rapporto tra i giorni di funzionamento reale di impianto e la differenza tra i giorni costituenti l'anno solare ed i giorni di fermata programmata per l'impianto stesso. Si richiede pertanto conferma della corretta interpretazione del fattore di utilizzo.

b. esistono condizioni strutturali nei forni principali, progettati e realizzati negli anni '70, che impediscono in molti casi l'installazione fisica di bruciatori LowNOx che invece sono utilizzati nei nuovi forni. La Raffineria, entro 24 mesi a decorrere dal rilascio dell'AIA, si impegna comunque alla realizzazione di uno studio di fattibilità per l'installazione di bruciatori Low NOx sui forni di Raffineria che ne sono ad oggi sprovvisti ed installazione di nuovi bruciatori Low/UltraLow NOx di ultima generazione su quelli che già sono muniti di questa tecnologia. Ove possibile, la realizzazione dei medesimi potrà avvenire solo una volta concluso lo studio in oggetto.

d. la Raffineria sottolinea come vi siano specifiche procedure, facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria, dedicate al sistema di torcia. Si ritiene pertanto tale prescrizione ridondante e se ne chiede l'eliminazione.

e. si ritiene tale richiesta non condivisibile sulla base di quanto esposto alla lettera precedente.

f. la Raffineria chiede di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per presentare un progetto per l'installazione di un impianto aggiuntivo di recupero gas di torcia.

g. si ritiene tale richiesta non condivisibile sia in considerazione della ulteriori prescrizioni già

27/11



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Pareere Istruttoria relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Coniuncti Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

rispetto della precedente prescrizione.

- f. Il Gestore dovrà presentare un progetto per l'installazione di un impianto aggiuntivo di compressione alla torcia all'AC entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.
- g. obbligo di segnalazione di eventi che provocano emissioni di SO₂ dalla torcia superiori alle 5 tonnellate nelle 24 ore;
- h. obbligo di operare le diverse unità di Raffineria secondo specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dell'emissione di sostanza odorigene. Tra le pratiche il Gestore deve considerare, ma non limitarsi a, la frequenza di manutenzione e pulizia apparecchiature e strutture; l'installazione di sistemi di tenuta sugli stoccaggi; la possibilità di copertura dei sistemi di trattamento acque reflue; la sostituzione di sostanze e la possibilità di convogliamento dei flussi gassosi a sistemi specifici di abbattimento;
- i. installazione di idonee apparecchiature a segnalare l'insorgere di fenomeni odorigeni nei pressi dei serbatoi di adop;
- j. installazione di sistemi di monitoraggio in continuo di CO e di portata volumetrica di SO₂, NO_x, PT6, CO ed O₂.
- k. Il Gestore deve sviluppare, entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, uno studio di fattibilità circa l'installazione di sistemi di doppia tenuta su tutte le pompe che movimentano prodotti con tensione di vapore a T di 253,15 pari o superiore 0,01 kPa, come pure quella che movimentano COV contenenti almeno una sostanza classificata come CARC cat 2.
- m. Entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione il Gestore deve presentare un progetto per l'installazione di un impianto di recupero vapori presso il pontile n° 2 della Raffineria.

proposte per il sistema torcia sia in considerazione delle AIA finora rilasciate ad altri impianti di raffinazione che non contengono tale indicazione.

h. si ritiene tale prescrizione non giustificabile. La Raffineria infatti già da tempo ha promosso numerosi interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica, apportando miglioramenti agli impianti di produzione ed alle modalità di gestione/conduzione degli stessi, al fine di ottimizzare le proprie prestazioni in termini di emissioni odorigene per tutte le sorgenti identificate all'interno del proprio sito (impianto di trattamento acque reflue, impianti di processo, serbatoi di stoccaggio e sistemi di trasferimento prodotti). Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda D.3.1 inclusa nella documentazione predisposta nell'istanza per il rilascio dell'AIA. La Raffineria, come correttamente riportato a pagina 54 del Perere Istruttorio Conclusivo, sta inoltre eseguendo uno studio volto a valutare l'impatto delle emissioni odorigene riconducibili alla propria attività. A valle del completamento di tale studio sarà possibile implementare un programma di monitoraggio ad hoc per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi, individuare le procedure di monitoraggio più idonee alla realtà della Raffineria ed identificare eventuali ulteriori interventi oltre a quelli già effettuati per migliorare ulteriormente il controllo delle emissioni odorigene.

i. si faccia riferimento a quanto riportato nel punto precedente. Si consideri inoltre che presso la Raffineria sono attualmente presenti solo 2 serbatoi per lo stoccaggio dello slop i quali non sono peraltro identificabili come fonti maggiormente impattanti in termini di emissioni odorigene.

j. si ritiene tale prescrizione non giustificabile. La Raffineria è infatti attualmente dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO₂, NO_x, CO, Polveri, O₂ ai seguenti camini:

- E1 - forno F-1 impianto Topping 3;
- E3 - forno F-1 impianto Topping 4;
- E5 - forno F-1 impianto Vacuum;
- E8 - forno F-102 impianto FCC;
- E7 - forno F-103 impianto CO Boiler;
- E8 - forni impianto HDT-Reforming catalitico (F-201, F-301, F-302 e F-303);

MAP

RM

Comunenti Raffineria di Milazzo S.p.A.

n. Il Gestore dovrà inoltre presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità che preveda l'utilizzo di serbatoi a tetto fisso polmonali o tetti mobili a doppia tenuta e a membrana galleggiante con emissioni opportunamente convogliate ad un sistema di abbattimento così come previsto dal D.Lgs 152/06 per lo stoccaggio di petrolio greggi e di prodotti di raffinazione.

- E14 - Impianti Centrale Termica (CTE);
- E25 - torri Impianti di Conversione (forni HDC, forni LC-Finer, Steam Reformer Idrogeno 1);
- E26 - forno impianto HDS2;
- E27 - forno impianto HDT2.

Tali flussi rappresentano complessivamente oltre il 95% delle emissioni gassose convogliate della Raffineria. Estendere tale sistema ai rimanenti camini risulterebbe, considerando ad esempio il camino dell'unità Rigenerazione Acido Solforico E12, di scarsa utilità alla luce dell'esiguo contributo rispetto alle emissioni complessive della Raffineria.

Si evidenzia infine che nell'AIA della Raffineria di SARAS è stato prescritto un sistema di monitoraggio in continuo per circa l'80% delle emissioni convogliate e solo una valutazione di fattibilità per l'estensione del medesimo ai restanti camini.

La Raffineria si impegna comunque ad effettuare entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA uno studio di fattibilità relativo all'installazione di ulteriori sistemi di monitoraggio sui punti di emissione convogliata non ancora coperti.

k. Nel corso del tempo la Raffineria si è adeguata alla normativa vigente in tema di inquinamento ambientale adottando doppie tenute per il contenimento delle emissioni diffuse per tutti i serbatoi a tetto galleggiante contenenti prodotti ad elevata volatilità quali benzine finite o semilavorate. Inoltre la Raffineria ha dotato di doppie tenute anche le seguenti apparecchiature:

- il 100% dei compressori operanti con fluidi critici;
- il 100% delle pompe critiche operanti con GPL, benzine, prodotti caldi, ammine.

Si sottolinea inoltre che RAMI sta sviluppando un programma di attività ispirato ai principi di rilevamento e controllo delle perdite e finalizzato alla sua implementazione nella realtà della raffineria (LDAR). L'obiettivo è il controllo delle perdite e la loro conseguente minimizzazione delle emissioni diffuse in atmosfera. Ad oggi sono stati eseguiti dei rilievi preliminari su alcuni impianti (Gas Conc. Reforming, HDT7, HDS2, Mercox GPL1, Mercox GPL2), propedeutici alla successiva implementazione del programma che verrà esteso anche al nuovo impianto di Steam Reforming HMIU3. In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto già formulato nel Parere istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e si ritiene pertanto che la prescrizione in oggetto sia

29/H

RM

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere
Istruttorio relativo all'Autoregolazione Integrata Ambientale

Comunità: Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

ridondante a se ne richiede pertanto l'eliminazione.

m. La Raffineria chiede di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 12 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato) dal rilascio dell'AIA, per presentare un progetto per l'installazione di un impianto di recupero vapori dedicato al pontile n° 2.

n. Il D.lgs. 152/06 prevede l'utilizzo delle seguenti tipologie di serbatoi, relativamente a prodotti aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar a 20°C:

- Serbatoi a tetto galleggiante
- Serbatoi a tetto fisso con membrana galleggiante
- Serbatoi a tetto fisso polimerici con emissioni convogliate opportunamente ad un sistema di abbattimento o ad altro sistema idoneo ad evitare la diffusione delle emissioni

Per tutti i prodotti aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar a 20°C, la Raffineria di Milazzo dispone di un parco di serbatoi atmosferici, che si compone di un totale di 129 serbatoi, di cui 19 attualmente esclusi dall'esercizio, per una capacità geometrica totale (compreso quelli fuori esercizio) di circa 4.000.000 m³. I serbatoi atmosferici in esercizio sono tutti a tetto galleggiante ed eccezione di 2 serbatoi a tetto fisso (34 e 35) che sono dedicati allo stoccaggio di olio combustibile e hanno una capacità geometrica totale di 2.000 m³. Nel corso del tempo la Raffineria si è adeguata alla normativa vigente in tema di inquinamento ambientale adottando doppie tenute per il contenimento delle emissioni diffuse per tutti i serbatoi a tetto galleggiante contenenti prodotti ad elevata volatilità quali benzine finite o semilavorate. Al fine di contenere ulteriormente le emissioni diffuse in atmosfera, la Raffineria ha in programma di estendere l'installazione delle doppie tenute anche ai serbatoi di stoccaggio di greggio e semilavorati per un totale di 42 serbatoi. L'intervento, che verrà completato in 36 mesi, prevede oltre al montaggio della tenuta secondaria, anche il montaggio di altri dispositivi volti al contenimento delle emissioni diffuse quali i manicotti di guarnizione attorno ai piedi dei tetti in posizione di esercizio e la guarnizione mobile per i tubi di calma. In considerazione del fatto che gli unici 2 serbatoi a tetto fisso (34 e 35) sono dedicati allo stoccaggio di olio combustibile, avente una tensione di vapore inferiore a 13 mbar a 20°C, per una percentuale pari allo 0,05% dello stoccaggio, la Raffineria non ritiene significativamente utile ai fini dell'impatto ambientale la prescrizione in oggetto.

Pag. 68 e 69 - 8.4 Emissioni in acqua

La Raffineria ritiene non pertinente la richiesta relativa alla predisposizione, entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA, di un piano relativo all'ispezione e manutenzione delle condotte fognarie presenti presso lo

6. Deve essere previsto un piano di ispezioni e manutenzione delle

19

31/4



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Commenti Raffineria di Milazzo S.p.A.

condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione dalle acque superficiali e sotterranee. Entro tre mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore deve comunicare i contenuti del piano all'Autorità competente e all'Ente di controllo.

17. Il Gestore deve sottoporre a costante ispezione il sistema fognario di collettamento acque idrocarburiche (... Omissis...)

stabilimento.

Tale aspetto risulta infatti opportunamente trattato all'interno del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ISO 14001, adottato dalla Raffineria. Si sottolinea a tal proposito che il Gruppo Istruttore, a pagina 76 del Parere Istruttorio Conclusivo, raccomanda di mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale e dunque come la prescrizione in oggetto risulta ridondante.

Pag 88 -- 8.4 Emissioni in acque

Il Gestore è tenuto ad ampliare l'impianto di depurazione, per il quale ha già avviato l'appropriata procedura tecnico-autorizzativa presso l'Autorità Competente, con l'obiettivo di ridurre il limite attuale per i solidi sospesi nelle acque di scarico. Il progetto impiantistico dovrà essere portato a termine ad essere in esercizio entro 24 mesi dall'ottenimento della sopra citata autorizzazione. A partire da 6 mesi dalla data di fine lavori, il valore autorizzato per i solidi sospesi nelle acque di scarico passerà dagli attuali a 80 mg/l al valore limite di 10 mg/l.

L'impianto di trattamento effluenti è attualmente costituito da una sezione di pretrattamento, un trattamento fisico, uno chimico ed uno biologico. All'impianto TAP confluiscono le acque di processo, gli spurghi, le acque sanitarie, le acque piovane e le acque acide. La Raffineria prevede di installare una nuova sezione biologica con reattore di nitrificazione-denitrificazione (DNB) in luogo della attuale sezione a tanghi attivi (ASU). Si prevede, inoltre, un potenziamento della sezione filtrazione del water reuse. Ai sensi della Conferenza decisa dal 6 Marzo 2008 e del Decreto Direttoriale del 5 Maggio 2008, la Raffineria ha provveduto alla caratterizzazione dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto ed ha trasmesso i risultati al MATM, Direzione Generale per la Qualità della Vita, unitamente ad un progetto di bonifica dell'area interessata diretto ad ottenere lo svincolo dell'area stessa con restituzione agli usi legittimi. Solo una volta ottenuto lo svincolo dell'area, la Raffineria sarà in grado di iniziare con la fase realizzativa del progetto che prevede una durata di 24 mesi per il completamento meccanico.

Il Gestore ha commissionato all'Università di Messina uno studio per individuare l'entità di emissioni odorigene provenienti dalle vasche di trattamento acque. Il gestore dovrà predisporre entro 6 mesi dal completamento di detto studio un progetto esecutivo quantitativo e qualitativo per la realizzazione delle misure mitigative individuate dal predetto studio.

Non si ritiene condivisibile l'approccio seguito in merito all'assegnazione del limite autorizzato per i solidi sospesi nelle acque di scarico a valle della realizzazione dell'intervento sopra descritto (10 mg/l) in quanto:

- in accordo al progetto in oggetto, la nuova sezione di water re-use (impianto di filtrazione) consentirà di produrre un'acqua con minore contenuto di solidi sospesi (10 ppm contro gli attuali 50-100 ppm). La Raffineria, a valle della realizzazione dell'impianto, sarà pertanto in grado di raggiungere tale valore di performance nelle acque riciclate nel processo e non in quelle scaricate a mare, per le quali comunque si assicura il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa applicabile;
- nelle AIA fino ad ora rilasciate ad altre Raffinerie non è stato proposto per tale parametro un valore limite più restrittivo rispetto a quanto definito dal D.Lgs 152/06.

Si precisa che la Raffineria ha incaricato l'Università di Messina di eseguire uno specifico studio di fattibilità relativo alla diffusione degli odori dalla sezione di pretrattamento dell'impianto TAP. La Raffineria ha richiesto pertanto che i risultati di tale studio, che verrà ultimato entro Aprile 2010,



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Parere istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Commenti Raffineria di Mattem S.p.A

<p>vengano presi in considerazione, da parte dell'Autorità Competente, a supporto delle decisioni relative ad eventuali prescrizioni in merito. Si sottolinea inoltre che la Raffineria, come correttamente riportato a pagina 54 del Parere Istruttorio Conclusivo, sta eseguendo uno studio volto a valutare l'impatto delle emissioni odorogene riconducibili alle proprie attività. Solo a valle del completamento di tale studio sarà possibile implementare un programma di monitoraggio odor per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi, individuare le procedure di monitoraggio più idonee alla realtà della Raffineria ed identificare eventuali ulteriori interventi oltre a quelli già effettuati per migliorare ulteriormente il controllo delle emissioni odorogene.</p>	
<p>Si sottolinea come, fra le prescrizioni indicate dal Gruppo Istruttore in riferimento alla gestione dei serbatoi e pipe-way, siano presenti una serie di prescrizioni che si sovrappongono con quanto previsto dalle procedure facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ISO 14001, adottato dalla Raffineria. Si rimanda in particolare alla Procedura MANNINGE-95307 "Manuale di gestione delle attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi di stoccaggio", già a disposizione del Gruppo Istruttore.</p> <p>In relazione a quanto sopra evidenziato, la Raffineria chiede comunque di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per definire con l'Autorità di Controllo un programma di ispezione preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento basato sul sistema RBI.</p> <p>Allo stesso modo la Raffineria chiede di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per definire un programma di ispezioni che prenderà a riferimento quanto già incluso nella suddetta Procedura MANNINGE-95307.</p>	<p>Pag. 69, 70 - 8.4 Gestione serbatoi e pipe-way</p> <p>Il Gestore dovrà inoltre entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, definire con l'Autorità di Controllo un programma di ispezione preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento basato sul sistema RBI (Risk Based Inspection) già adottato dalla Raffineria o su sistema similare concordato con l'Autorità di Controllo.</p> <p>Il Gestore dovrà mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili. Analogamente dovrà assicurare stessa procedura per tube e pipe-way di raffineria. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità di Controllo, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un programma di ispezioni che preveda ispezioni visive giornaliere, un programma di ispezione di dettaglio con frequenza trimestrale e con reporting giornaliero reso disponibile dall'AC ed inviato almeno trimestralmente all'AC.</p>
<p>La Raffineria ha sottoposto ad approvazione al MATTM la Proposta di Piano delle Caratterizzazioni Ambientale per le aree di proprietà ai sensi del D.Lgs. 152/06.</p> <p>Il documento "Proposta di Piano delle Caratterizzazioni Ambientale della Raffineria ai sensi del Decreto Legislativo 152/06" (FWIENV - Giugno 2008) è stato approvato con Decreto Direttoriale MATTM Prot. N. 4484/QdVIB/D del 18 Aprile 2008, relativo al verbale della Conferenza dei Servizi "descritta" del 6 Marzo 2008 ricevuto dalla Raffineria in data 5 maggio 2008.</p> <p>All'interno di tale documento sono stati individuati i piezometri di nuova realizzazione, costruiti poi in fase di caratterizzazione, ed integrazione della rete di monitoraggio esistente. La rete di</p>	<p>Pag. 70 - 8.5 Prescrizioni su suolo e sottosuolo</p> <p>Per quanto riguarda le acque sotterranee, al prescrive che il Gestore debba individuare di concerto con l'Autorità di Controllo, l'ubicazione di idonei punti rappresentativi nei quali effettuare la caratterizzazione delle acque di falda con piezometri. La collocazione dei piezometri deve essere comunicata all'Autorità Competente prima dell'avvio della caratterizzazione, con una relazione motivata sul loro posizionamento e sulla rappresentatività</p>

[Handwritten signature]

RM

Prescrizioni formulate nella versione in forza del Parere istruttorio relativo all'autorizzazione integrativa Ambientale

delle misure al fine di caratterizzare la qualità della falda a monte e a valle del sito di centrale, rispetto al flusso prevalente della falda medesima.

Commenti Raffineria di Milazzo S.C.p.A.

monitoraggio così risultante soddisfa pienamente i criteri definiti dalle norme tecniche di riferimento (rappresentatività dell'intera superficie dell'insediamento, caratteristiche idrogeologiche, ecc.). La distribuzione finale regionale dei piezometri è stata condivisa ed approvata dagli Enti locali competenti e dal MATTM.

La Raffineria ritiene pertanto di aver già ottenuto a quanto prescritto dal G.I.

Si informa altresì che le attività di caratterizzazione di campo si sono concluse nel mese di ottobre 2009 e si sono sviluppate in due fasi distinte. Nel corso della prima fase di attività, svoltasi nel periodo compreso tra Agosto 2008 e Gennaio 2009, sono stati eseguiti n° 485 sondaggi (su 669 totali previsti) di cui n°20 attrezzati a piezometro, la cui ubicazione è stata scelta mediante un criterio di tipo sistematico a griglia.

Nella seconda fase di indagine, avviata nel Maggio 2009, sono stati realizzati i rimanenti 184 sondaggi (circa il 25% del totale) che sono stati ubicati, di concerto con il DAP di Messina, in modo mirato, nelle aree dove possa risultare utile un approfondimento, alla luce dei risultati emersi nel corso della prima fase di indagine.

I risultati delle analisi effettuate sui campioni di suolo e di acque di falda sono stati trasmessi al MATTM in data 18 dicembre 2009.

Sulla base delle proprie caratteristiche geomorfologiche, la Raffineria di Milazzo adotta un sistema di monitoraggio a protezione dell'inquinamento delle acque sotterranee, che prevede il campionamento, l'analisi generale delle acque sotterranee, la rilevazione del livello di falda, temperatura, e concentrazione degli inquinanti in accordo a quanto previsto dal piano di monitoraggio autorizzato dagli Enti competenti.

La Raffineria chiede di poter avere a disposizione 12 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per presentare uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le aree di deposito al fine di renderle resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.

Allo stesso modo la Raffineria chiede di poter avere a disposizione 12 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per presentare uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di stoccaggio, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.

Pag. 72 - 8.8 Rifiuti

Deposito temporaneo

Proposta di far garantire dal Gestore la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare (tra le altre):

- il Gestore deve presentare entro 8 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa l'impermeabilizzazione della superficie di tutte le aree di deposito al fine di renderle resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

34/11



Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Piano Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Comune Raffineria di Mirafiori S.p.A

• Il Gestore deve presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione uno studio di fattibilità circa le coperture fisse o mobili dei siti di stoccaggio, in grado di proteggere i rifiuti degli agenti atmosferici.

Pag. 76 - 8.10 Prescrizioni su suolo e sottosuolo, bonifiche
Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà inoltre predisporre un piano indicante tutte le parti di impianto, o parti accessorie, non attualmente in uso, prevedendone lo smantellamento, demolizione e la bonifica dell'area entro due anni dal rilascio dell'AIA

La Raffineria ritiene non pertinente la richiesta relativa alla predisposizione, entro 8 mesi dal rilascio dell'AIA, di un piano di demolizione e bonifica delle parti di stabilimento non attualmente in uso e delle aree da esse occupate.

Allo stato attuale e nei tempi di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Raffineria non prevede interventi sostanziali relativi a demolizioni di impianti e strutture obsolete o fuori servizio; tali interventi sono già stati completati negli anni precedenti. Tuttavia sono pianificate ed eseguite periodiche attività minori di dismissione ed rimozione di linee fuori esercizio, di materiali contenenti amianto e di trasformatori estinti. Per queste ultime due tematiche si rimanda per maggiori dettagli ai paragrafi successivi.

Amianto

La Raffineria mantiene aggiornato un censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) presenti presso il sito, riferito alle coperture in cemento-amianto (ne risultano presenti 1.361 m² pari a un valore stimato di 21.778 kg totalmente incapsulati), ed ai MCA di isolamento termico di tubazioni (circa 9 km pari un valore stimato di 131.247 kg il peso stimato dei contenitori coperti a loro volta da lamierino). Le modalità di gestione e sorveglianza di tali manufatti sono regolamentate tramite specifica procedura del Sistema di Gestione Integrato "Ambiente, Salute e Sicurezza e Qualità" (Procedura "Gestione Amianto" - RAM-ZG-E-92008 già a disposizione del GI).

Le condizioni dei MCA censiti sono verificate con periodicità regolare (6 mesi/1 anno) da società esterne specializzate e le risultanze sono riassunte in rapporti scritti. Annualmente RAM inoltre all'Autorità la valutazione sullo stato di conservazione relativi all'amianto ancora presente presso il sito.

Le azioni di ripristino necessarie (riparazioni, incapsulamento o rimozione) sono eseguite puntualmente, ed in conformità alla normativa applicabile in particolare, per quanto riguarda tutto l'amianto ad oggi censito (tubazioni, tettoie e coperture in cemento-amianto) è oggetto di un programma di rimozione che, in funzione degli interventi di manutenzione e delle risultanze delle verifiche periodiche, potrebbe concludersi nei tempi di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

ACB

UP

RM

Prescrizioni formulate nella versione in bozza del Piano Istituzionale relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Cominetti Raffineria di Mirafiori S.C.p.A.

La Raffineria avendo proceduto all'alienazione del trasformatore matr.30330 entro il 31 Dicembre 2009, secondo quanto previsto dalla Legge 62/05, ha completato il programma di alienazione.



Handwritten signature or initials.

Allegato 1

37/11

STUDIO DELL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO

98122 MESSINA

VIA S. MARIA ALEMANNIA N. 5 - TEL. 090.71.73.53 - FAX 090.67.22.54

OR M/111

MP

Messina, 14 gennaio 2010

RACCOMANDATA A.R. 13649157057-4 d d 15/1/10
ANTICIPATA A MEZZO FAX AL
N. 090 / 92 32 493
ALLA C.A. DEGLI ING.
PIETRO MAUGERI E
ANTONIO BUCCARELLI

Raffineria di Milazzo S.p.A.	
DIREZIONE	
18.01.10	000198

Spett.le
RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.,
Contrada Mangiavacca,
98057 MILAZZO (ME)

OGGETTO: applicabilità del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 n. 14564 ("Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente").

Codesta RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A., in relazione alla propria Raffineria sita in Milazzo (ME), in area classificata ad elevato rischio ambientale, che ha in corso procedimento amministrativo per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ha chiesto allo Scrivente Legale di rassegnare parere in ordine all'applicabilità o meno a detto impianto del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 n. 14564 che, nell'approvare il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente", al proprio art. 2, ha fissato limiti più restrittivi di quelli nazionali alle emissioni in atmosfera.

Il richiamato art. 2 del Decreto Assessoriale, più precisamente, prevede che << 1. In considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione sono fissati per le polveri totali i seguenti valori limite massimi di emissione: a) aree ad elevato rischio di crisi ambientale polveri totali (PTS): 20 mg/Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); b) altre aree polveri totali (PTS): 40 mg/Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) >>.

Secondo l'art. 271, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, effettivamente, invero, << i piani e i programmi previsti dall'art. 8 del

Cod. Fisc. 0909282661 - Part. IVA n. 00355100933 - e-mail: avv.bruglio@stud.it

By

Avv. CARMELO BRIGUGLIO

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria >>.

Ai fini della risposta al quesito giuridico posto, dunque, occorre esaminare solo la clausola del citato art. 2 del Decreto "... fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti ...", recante deroga all'applicabilità dello stesso Decreto in talune fattispecie ivi specificate, per verificare se la Raffineria di Milazzo possa o meno beneficiarne in vista della propria esclusione dall'obbligo del rispetto dei suddetti limiti regionali più restrittivi alle emissioni in atmosfera altrimenti sussistente.

Orbene, il primo inciso della richiamata clausola fa riferimento alla "normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006" secondo cui, testualmente, << 3. La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 4. I piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i valori limite di emissione e le

Avv. CARMELO BRIGUGLIO

prescrizioni contenuti nei piani adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 >>.

L'inciso sopra riportato, evidentemente, va letto congiuntamente a quello che, alternativamente ("e/o" viene riportato nell'art. 2 del Decreto Regionale), fa riferimento alla *".. normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti"*.

Solo l'eventuale sussistenza di *"una normativa statale e/o regionale per specifiche tipologie di impianti (in materia di emissioni in atmosfera)"* consente, dunque, secondo lo Scrivente Legale di sottrarre l'impianto sito in Sicilia all'altrimenti sussistente obbligo di rispettare il nuovo limite più restrittivo alle emissioni fissato dal sopra citato art. 2 del Decreto del 9 agosto 2007.

Tanto preliminarmente precisato, pertanto, occorre adesso verificare se la tipologia di impianto classificato "Raffineria", quale quello di codesta Società sito in Milazzo, posseda o meno, per esso impianto, di *"una normativa statale e/o regionale specifica"* di riferimento.

Orbene, la risposta a tale nituro quesito risulta essere affermativa considerato che la "Raffineria di petrolio e di gas" rientra, per quanto di immediato interesse, tra le attività industriali "energetiche" elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n.59, recante *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*, soggette all'obbligo di munirsi di Autorizzazione Integrata Ambientale che, non a caso, infatti, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I della parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in forza del terzo comma dell'art. 267 del medesimo D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 secondo cui *<< Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo >>*.

Per l'impianto "Raffineria" è dunque prevista una normativa statale specificata in materia di emissioni (quella, più precisamente, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e l'obbligo di dotarsi di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio

Avv. CARMELO BRIGUGLIO

2005, n. 59 le cui previsioni sono state fatte espressamente salve dal terzo comma dell'art. 267 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

In definitiva, rientrando l'impianto "Raffineria" tra quelli per i quali è prevista "una normativa statale e/o regionale specifica" di riferimento, ad esso non possono allo stato applicarsi i limiti più restrittivi di quelli nazionali alle emissioni in atmosfera previsti dall'art. 2 del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 n. 14564 e ciò, in forza dell'espressa clausola di salvezza ivi contenuta e di cui sopra si è detto.

In tale senso, per quanto consta, ad ogni buon conto, si è pure già espresso l'Ufficio Speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale" con parere dell'8 novembre 2007, prot. n. 1791, affermando che detti limiti regionali non si applicano agli impianti esclusi di cui all'art. 267 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, a quelli (che, come la "Raffineria" sono) sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sia statale che regionale, per i quali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2005.

Ciò premesso, si precisa che i nuovi limiti stabiliti dal Decreto regionale del 9 agosto 2007 modificano i valori stabiliti dall'Allegato I (Parte II, comma 5) alla parte V del D. Lgs. n.152/2006.

I valori cui l'Assessorato fa riferimento sono effettivamente riportati nell'Allegato I (Parte II, comma 5) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, ma nella Parte I comma 2 dello stesso allegato I si dice che il presente allegato fissa, nella parte IV, i valori di emissioni e le prescrizioni relativi alle Raffinerie

A tali impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti.

Nella parte IV sezione I vengono quindi definiti i Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie ed in tale Sezione, al punto 1.1, sono riportati anche i valori per le polveri riferiti alla cosiddetta "bolla" (rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera Raffineria).

Il valore è pari a 80 mg/Nm³.

Tale valore diventa quindi il riferimento normativo applicabile alle Raffinerie e quindi alla Raffineria di Milazzo, ai sensi del D. Lgs. n.

41/41

Avv. CARMELO BRIGUGLIO

VAD

152/2006, fatti salvi eventuali adeguamenti in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dipendenti dall'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili.

E, d'altronde, la espressa volontà della normativa statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. terzo comma dell'art. 267) - in forza della quale la Regione Siciliana ha emanato il decreto assessoriale in esame - sembra essere stata proprio nel senso di mantenere ferma, per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 59/2005, con conseguente esclusione del potere regionale in materia.

Con quanto sopra esposto ritengo di aver adempiuto all'incarico conferitomi e rimango, comunque, a più completa disposizione qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

(Avv. Carmelo Briguglio)

Carmelo Briguglio

Punti della nota della Società non accolti nel verbale della Cds

RAM insiste nel chiedere alla Commissione di riconsiderare ed accogliere tali punti (punto 4 della nota riferito alla prescrizione riportata a pag. 56 – paragrafo 8.2 - Emissioni in aria), sulla base di quanto di seguito argomentato:

Punto Nota RAM	Prescrizioni del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale	Osservazione RAM, non accolta dal verbale della Cds																
	<p>Pag. 56 – 8.2 Emissioni in aria Raffineria (bolla)</p> <p>Proposte di limiti alle emissioni convogliate per l'intero complesso di Raffineria ("Valori di Bolla"):</p> <table border="1" data-bbox="874 1332 1225 1906"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Limite Proposto (mg/Nmc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOx</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>SO2</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>COV</td> <td>40 (poi ridotto a 20)</td> </tr> <tr> <td>H2S</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>NH3</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Pur considerando eccessivamente ridotto ed inferiore anche a quello prestazionale indicato dalle BAT, il valore limite prescritto relativamente alle polveri è fissato in ottemperanza al D.A. 176-GAB del 09-08-2007 della Regione Siciliana</i></p>	Parametro	Limite Proposto (mg/Nmc)	NOx	300	SO2	800	Polveri	20	CO	100	COV	40 (poi ridotto a 20)	H2S	3	NH3	30	<p>La Raffineria ritiene che i limiti di bolla previsti per i parametri SO₂, NO_x e Polveri siano eccessivamente restrittivi.</p> <p>Sia il limite proposto per il parametro SO₂ (800 mg/Nmc) che quello proposto per il parametro NO_x (300 mg/Nmc) sono infatti coincidenti (per l'SO_x) o prossimi (per l'NO_x) ai limiti inferiori dell'intervallo delle MTD di settore applicabili.</p> <p>Pur operando sempre per ridurre al minimo i potenziali impatti derivanti dalle proprie emissioni, la Raffineria, infatti, non può garantire nell'attuale configurazione impiantistica ulteriori riduzioni sulla base delle seguenti considerazioni:</p> <p><u>Per il parametro SO₂</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La configurazione impiantistica della Raffineria di Milazzo, in termini di capacità di conversione e di desolfurazione, non consente di raggiungere limiti complessivi mensili inferiori a 900 mg/Nmc (riferimento prestazione MCP riportata a pag.56). <p><u>Per il parametro NO_x</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RAM fa presente che esistono condizioni strutturali nei forni principali, progettati e realizzati negli anni '70, che impediscono in molti casi l'installazione fisica di bruciatori Low- NO_x che invece sono utilizzati nei forni di recente realizzazione. La Raffineria si impegna comunque a valutare
Parametro	Limite Proposto (mg/Nmc)																	
NOx	300																	
SO2	800																	
Polveri	20																	
CO	100																	
COV	40 (poi ridotto a 20)																	
H2S	3																	
NH3	30																	

per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

la fattibilità di installazione: tale studio verrà completato entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA. Sulla base di tali considerazioni la Raffineria di Milazzo ritiene ad oggi tecnicamente non traguardabili limiti complessivi mensili inferiori a 350 mg/Nmc per NOx.

Per il parametro Polveri

- Il limite di bolla previsto per il parametro Polveri (20 mg/Nmc), come ammesso dallo stesso Gruppo Istruttore, è inferiore al valore prestazionale più basso previsto dalle MTD di settore applicabili (30-50 mg/Nmc). La Raffineria non è a conoscenza di interventi tecnici su scala industriale che possano portare a traguardare un limite inferiore ai valori guida relativi alle migliori tecnologie disponibili.

Si precisa che il limite indicato per le Polveri (20 mg/Nmc) è ritenuto fortemente penalizzante in quanto significativamente inferiore (tra il 33% ed il 50%) ai limiti prescritti nelle AIA già rilasciate alle altre Raffinerie attive sul territorio italiano. In particolare alla Raffineria IES di Mantova è stato imposto un limite di 40 mg/Nm³, alla raffineria SARAS di Sarroch è stato imposto un limite di 40 mg/Nm³ ed alla Raffineria ENI di Sannazzaro è stato imposto un limite di 40 mg/Nm³.

- Nell'ambito delle integrazioni all'istanza di AIA presentate nel Giugno 2009, è stato presentato uno studio modellistico volto a valutare l'impatto atmosferico della Raffineria, all'assetto impiantistico alla massima capacità produttiva attuale e futura (che include le emissioni del nuovo camino E30 relativo all'impianto HMU3). In tale studio non è emersa alcuna criticità relativamente al parametro Polveri.

In particolare, le concentrazioni al suolo di Polveri calcolate dal modello, che rappresentano il contributo aggiuntivo riconducibile alle attività della Raffineria, in corrispondenza delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria presenti sul territorio, sono inferiori di oltre due ordini di grandezza per quanto riguarda la media annuale e di un ordine di grandezza per quanto riguarda il 98° percentile delle concentrazioni medie giornaliere se confrontate con i rispettivi standard di qualità indicati dal DM 60/02 (40 ug/mc per la media annuale e 50 ug/mc per il 98° percentile delle medie giornaliere). Alla luce di tali considerazioni, i benefici ambientali ottenibili da

una riduzione delle emissioni di polveri rispetto ai valori attuali non giustificano l'ingente investimento necessario per ottenere tale riduzione.

La Raffineria ritiene inoltre che i limiti stabiliti dal D.A. 176-GAB del 09-08-2007 non siano applicabili alle attività svolte all'interno del proprio stabilimento. Dall'analisi congiunta del suddetto Decreto e del D.Lgs. 152/06 emerge infatti quanto segue:

- i limiti alle emissioni in atmosfera previsti dall'art. 2 del del D.A. 176-GAB del 09-08-2007 sono stati disposti in attuazione di quanto previsto dall'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 (recante "Norme in materia ambientale") che consentono alle Regioni di stabilire limiti anche più restrittivi rispetto a quanto previsto dall'Allegato I alla Parte V dello stesso D.Lgs. 152/06;

- tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 267, comma 3 del D.Lgs. 152/06, il regime delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di cui alla Parte V non si applica agli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs.59/05;

- di conseguenza, essendo la Raffineria soggetta al regime dell'AIA, il regime autorizzatorio di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 nonché il Decreto Regionale 9 agosto 2007 (di implementazione della stessa normativa) non potrà trovare applicazione diretta, se non per le parti espressamente richiamate dalle norme che regolano la procedura AIA;

- infatti l'Allegato I ed eventuali norme regionali più restrittive emesse ai sensi dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 (come nel caso D.A. 176-GAB del 09-08-2007) possono trovare applicazione soltanto nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06, mentre in relazione ai procedimenti soggetti ad AIA tali previsioni troveranno applicazione solo in quanto espressamente richiamate;

- viceversa, per gli impianti soggetti ad AIA, l'iter autorizzatorio andrà condotto applicando i parametri di cui D.Lgs.59/05 (ed in particolare il DM 29/1/07 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per

le attività elencate all'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59") e non i limiti di cui all'Allegato I, come modificati dal D.A. 176-GAB del 09-08-2007, i quali troveranno applicazione diretta solo nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate nel corso dei procedimenti di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e, per quanto riguarda i procedimenti soggetti ad AIA, solo nel caso in cui vi sia un richiamo espresso;

- secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/2005, infatti, l'AIA "sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione";

- vero è che l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto" e, quindi, sembrerebbe comportare l'applicazione dei limiti più rigorosi previsti dal D.A. 176-GAB del 09-08-2007 e che l'art. 271, comma 16 del D.Lgs. 152/06 prevede che "Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi";

- tuttavia, come specificato dallo stesso D.A. 176-GAB del 09-08-2007, i limiti più rigorosi di cui all'art. 2 sono previsti "fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti";

- pertanto tali limiti più rigorosi sono previsti in sostituzione di quanto previsto dall'Allegato I, Parte II, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e nell'ambito dei procedimenti autorizzatori dallo stesso previsti, mentre per gli impianti aventi una disciplina specifica (come nel caso delle raffinerie) troveranno applicazione le previsioni di cui all'Allegato I, Parte IV del D.Lgs. 152/06 nonchè, per gli impianti soggetti ad AIA (come nel nostro caso) quanto previsto dal D.Lgs. 59/05 e dal DM 29/1/07 sopra citato.

- in conclusione, in relazione alla Raffineria, troverà applicazione la seguente disciplina:

- in via diretta, la procedura di cui al D.Lgs.59/2005 e dal DM 29/1/07;
- i valori limite previsti per le raffinerie dall'Allegato I, Parte IV del D.Lgs. 152/06 (in virtù del richiamo espresso contenuto all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 59/2005 e all'art. 271, comma 16 del D.Lgs. 152/06);
- viceversa non si applicherà il Decreto regionale 9 agosto 2007 il quale, secondo quanto dallo stesso previsto, regolerà soltanto le autorizzazioni relative ad impianti non soggetti a discipline specifiche (come nel caso delle raffinerie in generale) o ad AIA (come nel caso particolare della raffineria di Milazzo).

Ad ulteriore sostegno di quanto sopra esposto, come Allegato 2 alla presente Nota, si riporta il parere dell'Avv. Briguglio, dal quale si evince come il D.A. 176-GAB del 09-08-2007 della Regione Siciliana non sia applicabile alle attività svolte dalla Raffineria.

Si evidenzia altresì come siano stati proposti, per l'annullamento del sopraccitato D.A. 176-GAB del 09-08-2007, tre ricorsi al Presidente della Regione Siciliana da parte, rispettivamente della ESSO Italiana, Raffineria di Gela ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Punti della nota della Società non trattati nel verbale della CdS

Di seguito i punti 2, 6, 8 e 24 della nota, relativamente ai quali la Società chiede alla Commissione di voler considerare ed accogliere sulla base di quanto di seguito argomentato:

Punto nota	Prescrizioni del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale	Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.										
2	<p>Pag. 9 – 3 Attività autorizzata Codice e attività IPPC: Codice IPPC 1.1 – Centrale Termoelettrica e Codice IPPC 1.2 – Raffinerie di Petrolio e Gas</p>	<p>La Centrale Termoelettrica è un impianto totalmente integrato nel ciclo di raffinazione poiché fornisce i vettori energetici necessari alle attività produttive della Raffineria stessa. Si ritiene pertanto che il Codice IPPC 1.2 – Raffinerie di Petrolio e Gas sia l'unico applicabile all'attività svolta dalla medesima.</p>										
6	<p>Pag. 61 – 8.2 Emissioni in aria Raffineria (bolla) Proposte di limiti alle emissioni complessive annue in termini di flusso di massa:</p> <table border="1" data-bbox="981 1391 1209 1895" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Parame tro</th> <th>Limite Proposto t/a per t lavorata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOx</td> <td>0,33</td> </tr> <tr> <td>SO₂</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>	Parame tro	Limite Proposto t/a per t lavorata	NOx	0,33	SO ₂	0,97	Polveri	0,02	CO	0,12	<p>La Raffineria ritiene che i limiti di emissione per le polveri espressi come t/a per kt di throughput in lavorazione siano eccessivamente restrittivi, in considerazione delle argomentazioni riportate al punto 4 del presente documento.</p>
Parame tro	Limite Proposto t/a per t lavorata											
NOx	0,33											
SO ₂	0,97											
Polveri	0,02											
CO	0,12											
8	<p>Pag. 57-58-59 – 8.2 Emissioni in aria Centrale Termoelettrica Proposta di limite alle emissioni relative alla Centrale Termoelettrica:</p>	<p>Per la generazione di vapore e di energia elettrica necessari al funzionamento degli impianti di processo, presso la Raffineria è operativa una Centrale Termoelettrica destinata esclusivamente al consumo interno, in quanto la produzione totale di energia elettrica non consente alla Raffineria l'autosufficienza. La Centrale comprende un gruppo di cogenerazione</p>										

Punto nota	Prescrizioni del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale	Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.															
	<table border="1" data-bbox="271 1254 446 1825"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Limite prescritto mg/Nm³</th> <th>% O₂</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOx</td> <td>1700</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>NOx</td> <td>450</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>20</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="454 1120 606 1960">Le disposizioni sugli impianti multicomcombustibili di cui al punto 3, Parte I, Allegato II relativo agli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., prevedono la fissazione di un valore limite ponderale VL_p anche per i metalli.</p> <p data-bbox="614 1120 997 1960">Qualora il Gestore si avvalga di esclusivo uso di OCD ovvero di mix combustibile (OCD – fuel gas), fin dalla data di rilascio dell'AIA, sarà tenuto al rispetto dei valori limite relativi agli impianti termici di potenza superiore a 100 MW, di cui sezione 6, Parte 1, Allegato II, degli allegati alla parte V del D.Lgs 152/06 calcolati sulla base della quantità di OCD effettivamente utilizzato.</p> <p data-bbox="1005 1120 1053 1960">Il camino E14 è soggetto al monitoraggio in continuo delle emissioni. Il controllo delle emissioni dovrà essere effettuato secondo la metodologia riportata nel PMC.</p> <p data-bbox="1061 1120 1125 1960"><u>Metalli</u> (...omissis... Il camino E14 è soggetto al monitoraggio in continuo delle emissioni...omissis...)</p>	Parametro	Limite prescritto mg/Nm ³	% O ₂	SOx	1700	3	NOx	450	3	CO	50	3	Polveri	20	3	<p data-bbox="271 190 383 1120">(turbogeneratore TGG e caldaia e recupero C201), una caldaia a fuoco diretto C5, due turbogeneratori a vapore TGV301 e TGV4.</p> <p data-bbox="391 190 462 1120">I fumi prodotti dalle unità TGG, C201 e C5 sono convogliati nel camino della Raffineria denominato E14.</p> <p data-bbox="470 190 805 1120">La Centrale è quindi da considerare un impianto totalmente integrato nel ciclo di raffinazione poichè fornisce i vettori energetici necessari alle attività produttive della Raffineria stessa. Le emissioni debbono essere pertanto considerate nel computo del calcolo della bolla di raffinazione per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile, approccio considerato anche nella formulazione della propria istanza AIA in linea con lo spirito di applicazione dell'IPPC a livello comunitario.</p> <p data-bbox="813 190 965 1120">In tale ottica, il Gruppo Istruttore ha correttamente proposto limiti di bolla per l'insediamento, sia in termini di concentrazione che di flusso di massa (si veda quanto discusso ai punti precedenti).</p> <p data-bbox="973 190 1236 1120">Ciò premesso, la Raffineria ritiene che, alla luce di quanto riportato nel D.Lgs 152/06, si possa ritenere che il gruppo turbogeneratore TGG + caldaia a recupero C201 rientri nella tipologia di impianti di cui all'art. 273, comma 5, lettera l riguardante "le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte V del presente decreto" che risultano escluse dall'applicazione dei limiti per i GIC.</p> <p data-bbox="1244 190 1324 1120">Per quanto riguarda le prescrizioni di cui alla voce <u>Metalli</u> vale quanto sopra riportato.</p>
Parametro	Limite prescritto mg/Nm ³	% O ₂															
SOx	1700	3															
NOx	450	3															
CO	50	3															
Polveri	20	3															
24	Pag. 76 – 8.10 Prescrizioni su suolo e sottosuolo, bonifiche	La Raffineria ritiene non pertinente la richiesta relativa alla predisposizione, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, di un piano di demolizione e bonifica delle parti di stabilimento non															

Punto nota	Prescrizioni del Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale	Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
	<p>Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà inoltre predisporre un piano indicante tutte le parti di impianto, o parti accessorie, non attualmente in uso, prevedendone lo smantellamento, demolizione e la bonifica dell'area entro due anni dal rilascio dell'AIA</p>	<p>attualmente in uso e delle aree da esse occupate.</p> <p>Allo stato attuale e nei tempi di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Raffineria non prevede interventi sostanziali relativi a demolizioni di impianti e strutture obsolete o fuori servizio; tali interventi sono già stati completati negli anni precedenti. Tuttavia sono pianificate ed eseguite periodiche attività minori di dismissione e/o rimozione di linee fuori esercizio, di materiali contenenti amianto e di trasformatori elettrici. Per queste ultime due tematiche si rimanda per maggiori dettagli ai paragrafi successivi.</p> <p><u>Amianto</u></p> <p>La Raffineria mantiene aggiornato un censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) presenti presso il sito, riferito alle coperture in cemento-amianto (ne risultano presenti 1.361 m² pari a un valore stimato di 21.776 kg totalmente incapsulati), ed ai MCA di isolamento termico di tubazioni (circa 9 km pari un valore stimato di 131.247 kg il peso stimato del coibente coperti a loro volta da lamierino). Le modalità di gestione e sorveglianza di tali manufatti sono regolamentate tramite specifica procedura del Sistema di Gestione Integrato "Ambiente, Salute e Sicurezza e Qualità" (Procedura "Gestione Amianto" – RAM-ZG-E-92008 già a disposizione del GI).</p> <p>Le condizioni dei MCA censiti sono verificate con periodicità regolare (6 mesi/1 anno) da società esterne specializzate e le risultanze sono riassunte in rapporti scritti. Annualmente RAM inoltra all'Autorità la valutazione sullo stato di conservazione relativi all'amianto ancora presente presso il sito.</p> <p>Le azioni di ripristino necessarie (riparazioni, incapsulamento o rimozione) sono eseguite puntualmente, ed in conformità alla normativa applicabile. In particolare, per quanto riguarda tutto</p>

Punto nota	Prescrizioni del Parere Istruttoria relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale	Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
		<p>l'amianto ad oggi censito (tubazioni, tettoie e coperture in cemento-amianto) è oggetto di un programma di rimozione che, in funzione degli interventi di manutenzione e delle risultanze delle verifiche periodiche, potrebbe concludersi nei tempi di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.</p> <p><u>PCB</u></p> <p>La Raffineria avendo proceduto all'alienazione del trasformatore matr.30330 entro il 31 Dicembre 2009, secondo quanto previsto dalla Legge 62/05, ha completato il programma di alienazione.</p>

Punti della nota della Società accolti con precisazione

I punti 9, 13, 14, 15, 18 k, 19 e 21 della nota, sono stati accolti con la precisazione che qualora le prescrizioni siano ricomprese nelle attività già svolte (SGA, LDAR, etc.) o ritenute da ISPRA ad esse equivalenti possono ritenersi sostituite. La Società chiede di accogliere tali punti senza prescrizioni, in quanto la Commissione possiede tutte le informazioni relative al funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale, come di seguito argomentato:

Punto nota	Prescrizioni formulate nel Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Ambientale	Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
9	<p>Pag. 59 - 8.2 Emissioni in aria</p> <p><u>Unità RZ1/RZ2 e HCR (recupero zolfo)</u></p> <p>Il trattamento dei gas di coda dovrà garantire una resa complessiva di conversione H₂S a S degli impianti di recupero zolfo $\geq 99\%$ e, a valle del postcombustore catalitico dei gas di coda, una concentrazione minima residua di H₂S < 5 mg/Nmc.</p> <p>Qualora durante l'esercizio si riscontrino valori inferiori al parametro sopra indicato il Gestore ha l'obbligo di registrazione della data di constatazione dell'evento, delle manovre eseguite per riportare il parametro nel limite e di fare una valutazione delle eventuali conseguenze sulle emissioni.</p>	<p>In considerazione dell'esistenza di un postcombustore termico sull'impianto Recupero Zolfo 1 e di un postcombustore catalitico sull'impianto Recupero Zolfo 2 si richiede di indicare genericamente "a valle del postcombustore" eliminando "catalitico".</p> <p>Le modalità gestionali delle eventuali anomalie degli impianti di recupero zolfo sono esplicitate nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria. Tutte le anomalie dell'impianto vengono registrate su apposite schede, in accordo alle procedure di sistema. Si sottolinea come il Gruppo Istruttore, a pagina 76 del Parere Istruttorio Conclusivo, già raccomandi di mantenere attivo il suddetto SGA: la prescrizione di obbligo di registrazione di eventi con valori di resa inferiore al 99% risulta pertanto ridondante e come tale se ne richiede l'eliminazione.</p>

<p>Punto nota</p>	<p>Prescrizioni formulate nel Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Ambientale</p>	<p>Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.</p>
<p>13</p>	<p>Pag. 62 – 8.3 Emissioni non convogliate in aria <u>Carico e scarico prodotti leggeri</u></p> <p>i. Il gestore deve realizzare una ispezione mensile di tutte le apparecchiature dei sistemi di caricamento dei prodotti petroliferi con tensione di vapore superiore a 13.0 millibar a temperatura di 20°C. L'ispezione deve riguardare le pompe, valvole e flange e deve essere registrata su apposito registro informatizzato con indicati la data dell'ispezione, l'esito ed eventualmente la descrizione dell'intervento di manutenzione. Il registro deve essere firmato dall'operatore che ha eseguito l'azione.</p>	<p>La Raffineria ritiene tale prescrizione ridondante in considerazione di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e se ne richiede pertanto l'eliminazione.</p>
<p>14</p>	<p>Pag. 62 – 8.3 Emissioni non convogliate in aria <u>Carico e scarico prodotti leggeri</u></p> <p>j. Il gestore deve garantire che le manutenzioni sulle apparecchiature che movimentano prodotti petroliferi con tensione di vapore superiore a 130 millibar a temperatura di 20°C siano iniziate entro 5 giorni dal rilevamento della perdita. Nel caso che la riparazione necessiti di un tempo di realizzazione superiore a quindici giorni il Gestore deve indicare nel registro</p>	<p>La Raffineria ritiene tale prescrizione ridondante in considerazione di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e se ne richiede pertanto l'eliminazione.</p>

Punto nota	Prescrizioni formulate nel Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Ambientale	Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
15	<p>informatizzato la motivazione della durata dell'intervento ed una valutazione del tempo necessario alla conclusione del lavoro</p> <p>Pag. 62 – 8.3 Emissioni non convogliate in aria <u>Movimentazione e trasporto prodotti in linea calda</u> Le prescrizioni relative al punto di cui sopra, per quanto inerente a pompe, flangie, valvole e serbatoi intermedi per il contenimento di sostanza organiche in atmosfera si intendono estese anche alle linee calde.</p>	<p>La Raffineria ritiene tale prescrizione ridondante in considerazione di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e se ne richiede pertanto l'eliminazione.</p>
18	<p>Pag. 64, 65, 66 – 8.3 Emissioni non convogliate in aria <u>Altre prescrizioni</u></p> <p>k. Il Gestore deve sviluppare, entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, uno studio di fattibilità circa l'installazione di sistemi di doppia tenuta su tutte le pompe che movimentano prodotti con tensione di vapore a T di 293,15 pari o superiore 0,01 Kpa, come pure quelle che movimentano COV contenenti almeno una sostanza classificata come CARC cat 2.</p>	<p>La Raffineria fa presente quanto segue:</p> <p>k. Nel corso del tempo la Raffineria si è adeguata alla normativa vigente in tema di inquinamento ambientale adottando doppie tenute per il contenimento delle emissioni diffuse per tutti i serbatoi a tetto galleggiante contenenti prodotti ad elevata volatilità quali benzine finite o semilavorate. Inoltre la Raffineria ha dotato di doppie tenute anche le seguenti apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 100% dei compressori operanti con fluidi critici; • il 100 % delle pompe critiche operanti con GPL, benzine, prodotti caldi, ammine. <p>Si sottolinea inoltre che RAM sta sviluppando un programma di attività ispirato ai principi di rilevamento e controllo delle perdite e finalizzato alla sua implementazione nella realtà della raffineria (LDAR). L'obiettivo è il controllo delle perdite e la loro conseguente minimizzazione delle emissioni diffuse in atmosfera. Ad oggi sono stati eseguiti dei rilievi preliminari su alcuni impianti (Gas Conc.</p>

Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.	
<p>Prescrizioni formulate nel Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Ambientale Integrata</p>	<p>Reforming, HDT1, HDS2, Merox GPL1, Merox GPL2), propeudeutici alla successiva implementazione del programma che verrà esteso anche al nuovo Impianto di Steam Reforming HMU3. In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto già formulato nel Parere Istruttorio Conclusivo nell'ambito del programma LDAR (si veda pagina 63) e si ritiene pertanto che la prescrizione in oggetto sia ridondante e se ne richiede pertanto l'eliminazione.</p>
<p>Punto nota</p>	<p>19</p>
<p>Pagg 66 e 68 – 8.4 Emissioni in acqua</p> <p>5. Deve essere previsto un piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Entro tre mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore deve comunicare i contenuti del Piano all'Autorità competente e all'Ente di controllo.</p> <p>17. Il Gestore deve sottoporre a costante ispezione il sistema fognario di collettamento acque idrocarburiche.(...Omissis....)</p>	<p>La Raffineria ritiene non pertinente la richiesta relativa alla predisposizione, entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA, di un piano relativo all'ispezione e manutenzione delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento.</p> <p>Tale aspetto risulta infatti opportunamente trattato all'interno del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ISO 14001, adottato dalla Raffineria. Si sottolinea a tal proposito che il Gruppo Istruttore, a pagina 76 del Parere Istruttorio Conclusivo, raccomanda di mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale e dunque come la prescrizione in oggetto risulti ridondante.</p>
<p>Pag 69, 70 – 8.4 Gestione serbatoi e pipe-way</p> <p>Il Gestore dovrà inoltre entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, definire con l'Autorità di Controllo un programma di ispezione preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento basato sul sistema RBI (Risk Based Inspection) già</p>	<p>Si sottolinea come, fra le prescrizioni indicate dal Gruppo Istruttore in riferimento alla gestione dei serbatoi e pipe-way, siano presenti una serie di prescrizioni che si sovrappongono con quanto previsto dalle procedure facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ISO 14001, adottato dalla Raffineria. Si rimanda in particolare alla Procedura MANNINGE-95307 "Manuale di gestione delle attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi di stoccaggio", già a disposizione del Gruppo Istruttore.</p> <p>In relazione a quanto sopra evidenziato, la Raffineria chiede comunque di</p>
<p>21</p>	

<p>Punto nota</p>	<p>Prescrizioni formulate nel Parere Istruttorio relativo all'Autorizzazione Ambientale Integrata</p>	<p>Osservazioni Raffineria di Milazzo S.C.p.A.</p>
	<p>adottato dalla Raffineria o su sistema similare concordato con l'Autorità di Controllo.</p> <p>Il Gestore dovrà mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili.</p> <p>Analogamente dovrà assicurare stessa procedura per tutte le pipe-way di raffineria. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità di Controllo, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un programma di ispezioni che preveda ispezioni visive giornaliere ed un programma di ispezione di dettaglio con frequenza trimestrale e con reporting giornaliero reso disponibile dall'AC ed inviato almeno trimestralmente all'AC.</p>	<p>poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per definire con l'Autorità di Controllo un programma di ispezione preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento basato sul sistema RBI.</p> <p>Allo stesso modo la Raffineria chiede di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per definire un programma di ispezioni che prenderà a riferimento quanto già incluso nella suddetta Procedura MANNINGE-95307.</p>

Punti non trattati dalla nota della Società inviata alla Cds

Note al Piano di Monitoraggio e Controllo

	Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010	Commenti e richieste di modifica
A	<p>Premessa (p.2 del PdMeC)</p> <p>Per quanto non specificato nel presente Piano di monitoraggio e controllo resta valido quanto indicato dal Gestore nel documento "Allegato E.4 rev. 1 – Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 30 Gennaio 2007.</p>	<p>Il documento "Allegato E.4 rev.1 – Piano di monitoraggio e Controllo", aggiornato in accordo alle Linee Guida APAT "Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo – Febbraio 2007" è stato presentato con la documentazione integrativa relativa alla "Richiesta di integrazioni – Progetto "Raffineria di Milazzo – Realizzazione Unità HMU3 per produzione idrogeno da gas naturale con processo di Steam Reforming" presentata in data 30/06/2009 con prot.. DSA – 2009-0017428.</p> <p>Si chiede al Gruppo Istruttore di confermare che l'"Allegato E.4 rev.1 – Piano di Monitoraggio e Controllo" citato sia quello trasmesso a Giugno 2009 e che a tale documento la Raffineria si debba riferire per quanto non specificato nel presente PdMeC.</p>
B	<p>Approvvigionamento e gestione di materie prime - Consumi/utilizzi di materie prime - Tabella 1 – Consumi di materie prime e combustibili (p. 3 del PdMeC) [Tabella omessa]</p> <p style="text-align: right;">unitamente a</p> <p>Approvvigionamento e gestione di materie prime – (p. 4 del PdMeC)</p> <p>Mensilmente deve essere effettuata l'analisi elementare (evidenziandone in particolare la</p>	<p>Per le materie prime Greggio, Semilavorati, Additivi Blending e Chemicals Impianti riportate nella Tabella 1 si richiede di modificare la frequenza di autocontrollo da "giornaliera" ad "alla ricezione" così come proposto nell'Allegato E.4 rev. 1 "Piano di Monitoraggio e Controllo" trasmesso nel Giugno 2009.</p> <p>Si richiede di modificare la periodicità di analisi elementare del greggio da "mensile" ad "alla ricezione".</p> <p>Si richiede di modificare la periodicità di analisi elementare del Fuel Oil da "mensile" ad "alla preparazione del serbatoio".</p>

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p> <p>percentuale di zolfo) del greggio e dei combustibili (metano, fuel gas, fuel oil).</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
<p>C</p>	<p>Approvvigionamento e gestione di materie prime - Consumi/utilizzi di materie prime (p. 3 e 4 PdMeC)</p> <p>In assenza di un sistema di contatori del consumo di combustibili sulle singole utenze il Gestore può prevedere, in prima applicazione, la misura dei singoli flussi di combustibile aggregati per sorgenti, come da piano di monitoraggio per le emissioni di CO₂, effettuando invece un calcolo o una stima dei diversi combustibili sulle singole utenze. In ogni caso il gestore deve presentare entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA un idoneo piano di fattibilità delle misure sulle singole utenze da attuare entro i termini di validità dell'AIA.</p>	<p>Si richiede di eliminare la voce relativa al Gasolio dalla Tabella 1, in quanto non pertinente rispetto alle tipologie di combustibili utilizzate dalla Raffineria (secondo quanto già trasmesso al GI nell'ambito della documentazione prodotta per la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale).</p> <p>Inoltre, la Raffineria opera sistemi di misura in continuo del consumo dei combustibili (contatori) interfacciati ai sistemi automatici di controllo della Raffineria, che consentono di monitorare in continuo le attività svolte sugli impianti, nonché provvedere a variare gli assetti produttivi in funzione delle condizioni di processo che si possono verificare. In particolare i dati restituiti dai sistemi di misura, letti automaticamente sui Sistemi di Controlli Distribuiti (DCS) che controllano gli impianti, sono visualizzati su PC tramite un sistema chiamato "PI" (della Osisoft). Questo è distribuito nelle Sale Controllo, negli uffici tecnici ed in direzione per consentire l'accesso in tempo reale ai dati; questi sono disponibili in forma grafica e tabellare sia come valori istantanei sia mediati nel tempo. I dati sono infine memorizzati in un sistema chiamato "Cipros" (della IBM), a cui ha accesso un elevato numero di utenti per effettuare studi e ricerche.</p> <p>La Raffineria utilizza infine il Sistema informatico denominato "Consumi" per aggregare i dati e per elaborarli allo scopo di monitorare giornalmente le reti di fuel oil e fuel gas, riconciliando le quantità accertate con i consumi di olio combustibile dei vari impianti. Tale fase di elaborazione prevede anche la validazione dei dati riconciliati e l'archiviazione degli stessi sul database Cipros.</p> <p>A seconda dei punti di utenza e del tipo di fluido da quantificare, sono presenti diverse tipologie di sistemi di misura, tra cui flange tarate, sistemi Coriolis massici, rilevatori ponderali, vortex, rotametri, sistemi</p>

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
		<p>Venturi, misuratori ad ultrasuoni, V-cone, contatori REMI.</p> <p>La Raffineria presenterà entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA una relazione con l'indicazione dei punti di misura rilevanti ai fini della prescrizione, con l'indicazione delle relative tipologie di contatore installato.</p>
<p>D</p>	<p>Monitoraggio emissioni in aria – Emissioni dai camini e prescrizioni di monitoraggio relative (p. 6 del PdMeC)</p> <p>Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione indicati di seguito con la frequenza stabilita nella successiva tabella 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ...[omesso] ▪ E29 – “Vent” impianto T.A.Z. ▪ 1/.35 – cappe di laboratorio unitamente a <p>8.2 Emissioni in aria – Sfiati all’atmosfera (p.59 del Parere Istruttorio Conclusivo)</p> <p>Per tutti gli sfiati in atmosfera di seguito riportati si dovranno rispettare i limiti generali indicati nel DLgs 152/06:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1/.35 – cappe di laboratorio ▪ E22 - Vent atmosferico da VRU caricamento autobotti e benzine ▪ E23 – Vent atmosferico da VRU pontile navi ▪ E29 – “Vent” impianto T.A.Z. 	<p>Si richiede che l'esclusione dei punti E29 – “Vent” impianto TAZ e 1/.35 – cappe di laboratorio, così come prevista dalle leggi vigenti, venga restituita nella formulazione dell'AIA nelle due sezioni rilevanti, citate a lato, sulla base delle considerazioni seguenti:</p> <p>Il Vent dell'impianto TAZ (E29), e le cappe di laboratorio (1/.35) sono espressamente escluse dall'assoggettabilità al rispetto di limiti emissivi, e dei derivanti obblighi di monitoraggio, ai sensi della normativa vigente, e precisamente:</p> <p><i>“Il presente Titolo [...] non si applica agli impianti ed alle attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla parte V del presente decreto[*]. Il presente Titolo non si applica inoltre agli impianti destinati [...] alle emissioni da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e sicurezza del lavoro”</i> (DLgs 152/06 Parte quinta Titolo I - Art. 272 comma 5)</p> <p><i>[*] Allegato IV alla Parte V del DLgs 152/06, Parte I. Punto 4 lettera p) Impianti trattamento acque</i></p> <p>Oltre all'art 272 comma 5 menzionato (emissioni da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione e sicurezza del lavoro), per le cappe di laboratorio si invoca inoltre la lettera i) del comma 14 dell'Art. 269 del DLgs 152/06, in base al quale <i>“non sono sottoposti ad autorizzazione [...] i laboratori di ricerca ed analisi [...]”</i></p>
<p>E</p>	<p>Monitoraggio emissioni in aria – Emissioni dai camini e prescrizioni di monitoraggio relative (p. 6 del PdMeC)</p>	<p>Si richiede di correggere il capitolo e la Tabella 4 come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Titolo paragrafo e titolo Tabella 4: sostituire il termine “punti di emissione”, al termine “camini”

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p> <p>Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione indicati di seguito con la frequenza stabilita nella successiva tabella 4 [omesso]</p> <p>Monitoraggio emissioni in aria – Tabella 4 – Parametri inquinanti da misurare per le emissioni in atmosfera dai camini di raffineria (pp. 7 e 8 del PdMeC) [Tabella omessa]</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Elenco punti di emissione</u>: Includere E22 - Vent atmosferico da VRU caricamento autobotti e benzine; ▪ <u>Elenco punti di emissione</u>: incorporare E29 - "Vent" impianto TAZ e 1/.35 – cappe di laboratorio in paragrafo extra elenco, indicante la non assoggettabilità agli obblighi di monitoraggio (si veda in proposito la voce C della presene nota) ▪ <u>Titolo Tabella 4</u>: sostituire il termine "punti di emissione", al termine "camini" ▪ <u>Tabella 4 prima riga</u>: sostituire "(entro 12 mesi)", con "(entro 24 mesi)", essendo stata accolta la richiesta di proroga dei tempi (da 12 a 24 mesi) per l'installazione del monitoraggio di T e P in continuo a supporto degli SMC già operativi. ▪ <u>Tabella 4 seconda riga</u>: sostituire a "Tutti i camini" le sigle "Caminì E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10 (ad eccezione del parametro Polveri), E12, E13 (ad eccezione dei parametri NOx, CO e Polveri), E14, E25, E26, E27". ▪ <u>Tabella 4 terza riga</u>: gli inquinanti Antimonio, Berillio, Cobalto, Manganese e Tallio risultano non pertinenti ai processi svolti dalla Raffineria. Se ne richiede pertanto l'eliminazione dall'elenco di microinquinanti da monitorare semestralmente a camino. ▪ <u>Tabella 4 terza riga</u>: sostituire a "Tutti i camini" le sigle "Caminì E1, E3, E5, E6, E7, E14, E25". Tali camini convogliano i fumi dei forni alimentati a Fuel Oil. Per il solo parametro PM10, il monitoraggio è esteso a "Caminì E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E14, E25, E26, E27". ▪ <u>Tabella 4 quarta riga</u>: eliminare il monitoraggio di H₂S per "Unità di recupero zolfo in ingresso" in ragione della metodologia di calcolo alternativa proposta dal Gestore per la resa di conversione dello zolfo (si veda in proposito la voce S della presene nota), ed aggiungere la sigla E10 ("Camino E10 – Unità di recupero zolfo in

	<p align="center">Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p align="center">Commenti e richieste di modifica</p>
		<p>uscita").</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tabella 4 quinta riga</u>: aggiungere le sigle E22, E23 "E22, E23 – Unità di Recupero Vapori". Eliminare il parametro "Efficienza di rimozione" essendo stato accolto il punto 12 della nota di commento al Parere Istruttorio Conclusivo, discussa in sede di Conferenza dei Servizi lo scorso 11 Febbraio 2010, in quanto il rispetto dei limiti previsti per VOC è stato ritenuto sufficiente a garantire la piena efficienza operativa del sistema di recupero vapori.
<p align="center">F</p>	<p>Monitoraggio emissioni in aria – Emissioni dai camini e prescrizioni di monitoraggio relative (p. 8 del PdMeC)</p> <p><i>Durante la rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di reforming si prescrive il controllo della presenza di diossine PCDD/PCDF attraverso il campionamento e analisi del gas di rigenerazione nel punto di prelievo idoneo (mandata a compressione)</i></p>	<p>Si richiede l'eliminazione dell'indicazione "mandata a compressione" in riferimento al punto di prelievo idoneo, in quanto non pertinente. Il monitoraggio verrà eseguito al punto di rilascio in atmosfera del gas di rigenerazione.</p>
<p align="center">G</p>	<p>Monitoraggio emissioni in aria – Valutazione emissioni fuggitive (LDAR) e prescrizioni relative (pp. 8-11 del PdMeC)</p> <p>Tutto il paragrafo: <i>Il Gestore deve sviluppare entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA e del presente Piano di Monitoraggio e controllo un programma scritto di LDAR ed un database che contengano:</i> [...] <i>Il Gestore può proporre all'Ente di controllo un programma e procedure equivalenti purché questi ultimi siano di pari efficacia. In ogni caso il</i></p>	<p>Considerando l'estensione e la complessità della Raffineria di Milazzo, il numero di impianti presenti ed il tempo necessario ad effettuare un monitoraggio attraverso la metodologia descritta, la Raffineria è in grado di attuare il programma LDAR prescritto nelle sezioni indicate articolando le fasi secondo le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA</u>: presentazione del programma LDAR di Raffineria – indicazione della sequenza di censimento degli impianti, delle tempistiche stimate per il completamento della prima fase di monitoraggio estensivo (calendario), e delle metodologie e strumenti da adottare. ▪ <u>Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA</u>: completamento del censimento delle sorgenti di emissioni fuggitive ed avvio delle attività di

	<p align="center">Commenti e richieste di modifica</p>
<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p> <p>Gestore deve comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte.</p> <p align="center">unitamente a</p> <p>Programma LDAR (p. 63 del Parere Istruttorio Conclusivo)</p> <p>Tutto il paragrafo:</p> <p><i>Il Gestore, entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà implementare un programma di Leak Detection and Repair [...]</i></p>	<p>monitoraggio ed intervento.</p> <p>A valle della prima fase di monitoraggio estensivo, la Raffineria propone la ripetizione delle attività di monitoraggio ogni 2 anni. Ciò evidenziando che le perdite visibili continuano ad essere subito riparate come accade già ora nell'ambito delle normali operazioni di manutenzione in essere.</p>
<p align="center">H</p>	<p>Si fa presente che la strumentazione di misura attualmente installata sui collettori di blowdown che convogliano i flussi gassosi alle due torce idrocarburiche esistenti consente la determinazione della portata massica del gas inviato a ciascun sistema di torcia effettuando una determinazione del flusso volumetrico e del peso molecolare.</p> <p>Si richiede pertanto di eliminare la richiesta di monitoraggio della composizione del gas prescritto al fine di determinare il flusso di massa, in quanto tale requisito è da considerarsi già ottenuto con la strumentazione ad oggi installata.</p>
<p align="center">I</p>	<p>In merito al pannello analitico da eseguirsi sullo scarico a mare S1, la Raffineria segnala che le modifiche apportate dal GI a quanto proposto dal Gestore nella documentazione allegata all'istanza di AIA prevedono parametri relativi ad altri impianti che pur appartenendo alla stessa tipologia presentano un differente assetto, caratteristiche di processo e pratiche gestionali; in particolare si ritengono non rilevanti per la Raffineria di Milazzo i seguenti inquinanti: Cloruri, PBDE totali, Composti organo-stannici, IPA e se ne chiede pertanto l'eliminazione dagli obblighi di monitoraggio trimestrale/semestrale richiesto.</p> <p>Inoltre, la Raffineria segnala che la prescrizione per la misura continua</p>
<p>Monitoraggio emissioni in acqua - Scarichi e relative prescrizioni (pp. 14-16 del PdMeC)</p> <p>Tabella 6 - Monitoraggi dello scarico 1S</p> <p>[omessa]</p> <p><i>Con frequenza giornaliera devono essere rilevati e registrati (su file e quaderni d'impianto) i valori medi giornalieri, rilevati su base oraria, del TOC monitorati dai misuratori in continuo posti sullo scarico 1S.</i></p>	<p>In merito al pannello analitico da eseguirsi sullo scarico a mare S1, la Raffineria segnala che le modifiche apportate dal GI a quanto proposto dal Gestore nella documentazione allegata all'istanza di AIA prevedono parametri relativi ad altri impianti che pur appartenendo alla stessa tipologia presentano un differente assetto, caratteristiche di processo e pratiche gestionali; in particolare si ritengono non rilevanti per la Raffineria di Milazzo i seguenti inquinanti: Cloruri, PBDE totali, Composti organo-stannici, IPA e se ne chiede pertanto l'eliminazione dagli obblighi di monitoraggio trimestrale/semestrale richiesto.</p> <p>Inoltre, la Raffineria segnala che la prescrizione per la misura continua</p>

	<p align="center">Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p align="center">Commenti e richieste di modifica</p>
		<p>del Carbonio Organico Totale (TOC) appare relativa ad altri impianti che pur appartenendo alla stessa tipologia presentano un differente assetto, caratteristiche di processo e pratiche gestionali.</p> <p>La Raffineria non prevede l'installazione di un sistema continuo di misura del TOC, ma provvede con le determinazioni discontinue come per gli altri inquinanti. Si richiede pertanto di eliminare la riga corrispondente a "TOC/Misura continua" - dalla Tabella 6.</p>
<p align="center">L</p>	<p>Monitoraggio emissioni in acqua – Scarichi e relative prescrizioni (p. 16 del PdMeC)</p> <p><i>Durante la rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di reforming si prescrive di procedere al controllo per eventuale presenza di PCDD e PCDF sul refluo chimico (soluzione di lavaggio di NaOH) nel punto di prelievo adatto (mandata a compressore)</i></p> <p align="center">unitamente a</p> <p>Tabella 6 – Monitoraggi dello scarico 1S [omessa]</p>	<p>Si richiede l'eliminazione dell'indicazione "mandata a compressione" in riferimento al punto di prelievo idoneo, in quanto non pertinente. A scopo conoscitivo, in occasione della rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di reforming, il monitoraggio verrà eseguito nel punto di scarico finale a mare S1.</p> <p>Si chiede inoltre di modificare la frequenza dei controlli di PCDD e PCDF riportata per tali parametri nella Tabella 6 sostituendo "verifica trimestrale" con "in occasione della fase di rigenerazione del catalizzatore".</p>
<p align="center">M</p>	<p>Monitoraggio acque sotterranee (p. 17 del PdMeC)</p> <p><i>Le indicazioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee sono indicati nel Piano di monitoraggio e controllo proposto dal Gestore rispetto al quale al quale non vengono poste indicazioni diverse.</i></p> <p><i>In aggiunta a quanto sopra, qualora non sia già previsto come di seguito richiesto, nell'ambito degli interventi di cui sopra, è richiesto un monitoraggio conoscitivo delle acque di falda nei</i></p>	<p>Si richiede di eliminare le prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto proposto dalla Raffineria che appaiono non applicabili alla luce di quanto già implementato dal Gestore. Si sottolinea infatti che l'attuale rete piezometrica, realizzata conformemente alla "Proposta di Piano della Caratterizzazione Ambientale della Raffineria ai sensi del Decreto Legislativo 152/06" (FwiENV – Giugno 2006), approvato con Decreto Direttoriale MATTM Prot. N. 4484/QdV/BI/D del 16 Aprile 2008, copre tutta l'area di raffinazione e quindi anche il parco serbatoi.</p> <p>Inoltre la Raffineria, sulla base delle proprie caratteristiche geomorfologiche, adotta un sistema di monitoraggio a protezione dell'inquinamento delle acque sotterranee (illustrato nell'Allegato E.4</p>

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p> <p>piezometri, ubicati internamente al perimetro di raffineria a ridosso del parco serbatoi, per i seguenti parametri:</p> <p>Tabella 8 – Monitoraggio acque sotterranee [Tabella omessa]</p> <p>unitamente a</p> <p>Metodi di analisi di laboratorio acque sotterranee – Tabella 7 – Metodi di analisi delle acque sotterranee (p. 33 del PdMeC) [Tabella omessa]</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p> <p>rev.1 "Piano di Monitoraggio e Controllo" trasmesso nel Giugno 2009), che prevede il campionamento, l'analisi generale delle acque sotterranee, la rilevazione del livello di falda, temperatura, e concentrazione degli inquinanti in accordo a quanto previsto dal piano di monitoraggio autorizzato dagli Enti competenti.</p> <p>I risultati dei monitoraggi eseguiti nell'ambito delle attività precedentemente descritte saranno illustrati nel rapporto periodico trasmesso all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo.</p>
<p>N</p>	<p>Monitoraggio serbatoi (p. 18 del PdMeC) [testo omesso]</p>	<p>Il Parere Istruttorio Conclusivo, al paragrafo 8.5 "Gestione serbatoi e pipe-way" non riporta alcuna prescrizione in merito alla pavimentazione dei bacini dei serbatoi e delle pipe-way. Si richiede pertanto di aggiornare i contenuti del PdMeC, anche alla luce di quanto riportato al punto 21 della nota di commento al Parere Istruttorio Conclusivo, discussa in sede di Conferenza dei Servizi lo scorso 11 Febbraio 2010 (riportato in calce per completezza).</p> <p>"Si sottolinea come, fra le prescrizioni indicate dal Gruppo Istruttore in riferimento alla gestione dei serbatoi e pipe-way, siano presenti una serie di prescrizioni che si sovrappongono con quanto previsto dalle procedure facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ISO 14001, adottato dalla Raffineria. Si rimanda in particolare alla Procedura MANINGE-95307 "Manuale di gestione delle attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi di stoccaggio", già a disposizione del Gruppo Istruttore.</p> <p>In relazione a quanto sopra evidenziato, la Raffineria chiede comunque di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per definire con l'Autorità di Controllo un programma di ispezione preventiva</p>

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
		<p>che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento basato sul sistema RBI.</p> <p>Allo stesso modo la Raffineria chiede di poter avere a disposizione 24 mesi di tempo (anziché 6 mesi, considerato un intervallo di tempo inadeguato), dal rilascio dell'AIA, per definire un programma di ispezioni che prenderà a riferimento quanto già incluso nella suddetta Procedura MANINGE-95307".</p> <p>Il GI ha accolto tali richieste precisando che qualora le prescrizioni indicate nel Parere Istruttorio Conclusivo siano ricomprese nelle attività già svolte dalla Raffineria (SGA; LDAR; etc.) o ritenute da ISPRA ad esse equivalenti le medesime possano ritenersi sostituite.</p>
<p>Monitoraggio fognatura oleosa (p. 19 del PdMeC) [testo omesso]</p>		<p>Si richiede di aggiornare i contenuti del PdMeC alla luce di quanto riportato al punto 19 della nota di commento al Parere Istruttorio Conclusivo, discussa in sede di Conferenza dei Servizi lo scorso 11 Febbraio 2010 (riportato in calce per completezza).</p> <p>"La Raffineria ritiene non pertinente la richiesta relativa alla predisposizione, entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA, di un piano relativo all'ispezione e manutenzione delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento.</p> <p>Tale aspetto risulta infatti opportunamente trattato all'interno del Sistema di Gestione Ambientale, certificato ISO 14001, adottato dalla Raffineria. Si sottolinea a tal proposito che il Gruppo Istruttore, a pagina 76 del Parere Istruttorio Conclusivo, raccomanda di mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale e dunque come la prescrizione in oggetto risulti ridondante".</p> <p>Il GI ha accolto tali richieste precisando che qualora le prescrizioni indicate nel Parere Istruttorio Conclusivo siano ricomprese nelle attività già svolte dalla Raffineria (SGA; LDAR; etc.) o ritenute da ISPRA ad esse equivalenti le medesime possano ritenersi sostituite.</p>
<p>O</p>		

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
<p>P</p> <p>Monitoraggio dei livelli sonori (p. 20 PdMeC) Si chiede inoltre di effettuare comunque un aggiornamento biennale della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno. unitamente a</p> <p>Monitoraggio dei livelli sonori – Tabella 10 – Metodi di valutazione emissioni sonore (p. 20 del PdMeC) [Tabella omessa]</p> <p>Responsabilità nell'esecuzione del Piano Attività a carico dell'Ente di Controllo – Tabella (p. 38 del PdMeC) [Tabella omessa]</p>	<p>La Raffineria richiede che con l'indicazione "biennale" il Gruppo Istruttore intenda una frequenza di 1 volta ogni due anni. Si richiede quindi di allineare a tale frequenza anche le verifiche delle misure di rumore a carico dell'Ente di Controllo.</p>	
<p>Q</p> <p>Monitoraggio odori (pp. 22-25 PdMeC) Il Gestore deve organizzare entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA un sistema di audit interno volto alla individuazione, in particolare durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, di sorgente di emissione di sostanze odorigene all'interno della raffineria. Un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori deve essere trasmesso annualmente all'Ente di controllo. Il Gestore per l'espletamento dell'audit può utilizzare un protocollo di monitoraggio sviluppato internamente e inserito all'interno del sistema di gestione</p>	<p>Si richiede di aggiornare i contenuti del PdMeC alla luce di quanto riportato al punto 18 lettera h della nota di commento al Parere istruttorio Conclusivo, discussa in sede di Conferenza dei Servizi lo scorso 11 Febbraio 2010 (riportato in calce per completezza). "Si ritiene tale prescrizione non giustificabile. La Raffineria infatti già da tempo ha promosso numerosi interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica, apportando miglioramenti agli impianti di produzione ed alle modalità di gestione/conduzione degli stessi, al fine di ottimizzare le proprie prestazioni in termini di emissioni odorigene per tutte le sorgenti identificate all'interno del proprio sito (impianto di trattamento acque reflue, impianti di processo, serbatoi di stoccaggio e sistemi di trasferimento prodotti). Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda D.3.1 inclusa nella documentazione predisposta nell'istanza per il rilascio dell'AIA. La Raffineria, come correttamente riportato a pagina 54 del Parere Istruttorio Conclusivo, sta inoltre eseguendo uno studio volto</p>	

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p> <p>ambientale.</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
		<p>a valutare l'impatto delle emissioni odorigene riconducibili alle proprie attività. A valle del completamento di tale studio sarà possibile implementare un programma di monitoraggio odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi, individuare le procedure di monitoraggio più idonee alla realtà della Raffineria ed identificare eventuali ulteriori interventi oltre a quelli già effettuati per migliorare ulteriormente il controllo delle emissioni odorigene"</p> <p>Il GI ha accolto tali richieste e ha accordato alla Raffineria 24 mesi per completare le attività descritte.</p>
<p>R</p>	<p>Metodi di analitici chimici/predittivi/fisici – Metodi di analisi in continuo di emissioni aeriformi convogliate (pp. 26 PdMeC)</p> <p>Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 °K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al 3% di ossigeno per combustibili gassosi (fuel gas) e al 3% di ossigeno per combustibili liquidi (fuel oil)</p>	<p>Si richiede di confermare, per il calcolo dei valori emissivi al camino E14, la procedura attualmente in uso in Raffineria e conforme alla normativa applicabile, che prevede un calcolo mediato su base ponderale del valore percentuale di ossigeno di riferimento da utilizzare per la normalizzazione, a partire dalle portate quantificate dei singoli flussi gassosi in scarico al camino E14.</p> <p>In sintesi la procedura di calcolo prevede l'adozione dei criteri di normalizzazione dei risultati dei rilevamenti in continuo che sono previsti dalla vigente normativa, corrispondenti al 3% di ossigeno per tutti gli impianti di combustione eserciti ad eccezione del Turbogas, e della caldaia C201 in modalità "postcombustione", facenti parte della CTE (camino E14), per cui si adotta invece il valore pari al 15% di ossigeno. I fumi esausti di tali unità sono convogliati al camino, insieme a quelli della caldaia C5 multicomcombustibile olio/gas.</p>
<p>S</p>	<p>Metodi di analitici chimici/predittivi/fisici – Determinazione rendimento di desolforazione (p. 30 del PdMeC)</p> <p>Il rendimento di desolforazione è calcolato dai dati di monitoraggio della quantità di zolfo entrante ed uscente dall'unità di recupero dello zolfo. I dati</p>	<p>La Raffineria propone di determinare il rendimento di desolforazione mediante una specifica procedura di calcolo (basata su misurazione dello zolfo puro prodotto insieme ai dati a camino) che verrà presentata all'ISPRa per l'approvazione entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA, dimostrando la maggiore affidabilità rispetto alla proposta dall'Ente di Controllo contenuta nel PdMeC.</p>

	<p align="center">Commenti e richieste di modifica</p>
<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p> <p>necessari sono la concentrazione di idrogeno solforato in ingresso al treno di conversione Claus, la portata in ingresso, la concentrazione di biossido di zolfo all'uscita dell'ossidatore termico e la portata dei fumi.</p> <p>Le grandezze in questione sono misurate con metodi strumentali continui (qualora non operativi da installare entro 18 mesi) [...] unitamente a</p> <p>Metodi di analitici chimici/predittivi/fisici - Tabella 12 - Metodi di analisi in continuo (p. 26 del PdMeC)</p> <p>[Tabella omessa]</p>	<p>Si richiede di aggiornare il metodo di analisi del rendimento di desolfurazione in accordo a quanto precedentemente illustrato anche nella Tabella 12 del PdMeC.</p>
<p>T</p> <p>Metodi di analitici chimici/predittivi/fisici - Efficienza di abbattimento del sistema di contenimento vapori alle pensiline di carico (pp. 30-31 del PdMeC)</p> <p>[testo omesso]</p>	<p>Si richiede di eliminare tale paragrafo essendo stato accolto il punto 12 della nota di commento al Parere Istruttorio Conclusivo, discussa in sede di Conferenza dei Servizi lo scorso 11 Febbraio 2010, in quanto il rispetto dei limiti previsti per VOC è stato ritenuto sufficiente a garantire la piena efficienza operativa del sistema di recupero vapori.</p>
<p>U</p> <p>Reporting mensile RAFFINERIA - Emissioni per l'intero impianto: ARIA (p. 43 del PdMeC)</p> <p>Emissioni in aria per i parametri SO₂, NO_x, Polveri, CO emessi dal camino della Centrale, per i quali è previsto il rispetto dei limiti di cui all'Allegato II al D.Lgs. 152/06, da intendersi su base mensile (seppure non specificato nel parere istruttorio) in quanto misurazioni in continuo relativa a impianti esistenti al fine di consentire la verifica di conformità ai valori limite.</p>	<p>Relativamente a tale aspetto, si richiede di riferirsi a quanto riportato al punto 8 della nota di commento al Parere Istruttorio Conclusivo, discussa in sede di Conferenza dei Servizi lo scorso 11 Febbraio 2010 (riportato in calce per completezza).</p> <p>"Per la generazione di vapore e di energia elettrica necessari al funzionamento degli impianti di processo, presso la Raffineria è operativa una Centrale Termoelettrica destinata esclusivamente al consumo interno, in quanto la produzione totale di energia elettrica non consente alla Raffineria l'autosufficienza. La Centrale comprende un gruppo di cogenerazione (turbogeneratore TGG e caldaia e recupero C201), una caldaia a fuoco diretto C5, due turbogeneratori a vapore</p>

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p>
		<p>TGV301 e TGV4.</p> <p>I fumi prodotti dalle unità TGG, C201 e C5 sono convogliati nel camino della Raffineria denominato E14.</p> <p>La Centrale è quindi da considerare un impianto totalmente integrato nel ciclo di raffinazione poiché fornisce i vettori energetici necessari alle attività produttive della Raffineria stessa. Le emissioni debbono essere pertanto considerate nel computo del calcolo della bolla di raffinazione per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile, approccio considerato anche nella formulazione della propria istanza AIA in linea con lo spirito di applicazione dell'IPPC a livello comunitario.</p> <p>In tale ottica, il Gruppo Istruttore ha correttamente proposto limiti di bolla per l'insediamento, sia in termini di concentrazione che di flusso di massa (si veda quanto discusso ai punti precedenti).</p> <p>Ciò premesso, la Raffineria ritiene che, alla luce di quanto riportato nel D.Lgs 152/06, si possa ritenere che il gruppo turbogeneratore TGG + caldaia a recupero C201 rientri nella tipologia di impianti di cui all'art. 273, comma 5, lettera l "le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte V del presente decreto" che risultano escluse dall'applicazione dei limiti per i GIC".</p>
<p>V</p>	<p>Reporting mensile RAFFINERIA – Immissioni per l'intero impianto: ARIA (p. 43 del PdMeC)</p> <p>Andamento delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri meteorologici rilevati dalle stazioni di monitoraggio (in continuo o tramite campagne) compreso il calcolo degli indicatori fissati dalla normativa e l'efficienza della strumentazione, il report dovrà riportare anche la sintesi su base annuale.</p>	<p>La Raffineria di Milazzo ha firmato un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Provinciale e l'adiacente Centrale Elettrica (Edipower) per il monitoraggio della qualità dell'aria, in tempo reale sul territorio limitrofo; i contenuti del suddetto protocollo sono stati recepiti dal D. A. della Regione Sicilia No. 67/17 del 13/02/1998 e successive modifiche e integrazioni¹, relativo all'interconnessione delle reti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e all'approvazione delle norme di comportamento per le industrie ricadenti nell'area industriale di Milazzo. Il sistema di rilevamento previsto dal protocollo d'intesa prevede 17</p>

¹ Nel 2006 il protocollo è stato ulteriormente integrato e ampliato tramite il D.D.U.S. della Regione Sicilia No. 19 del 05/09/2006.

	<p>Prescrizioni formulate nel Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPRA Bozza del 29 gennaio 2010</p>	<p>Commenti e richieste di modifica</p> <p>stazioni di rilevamento ubicate nel comprensorio industriale di Mliazzo e del Mela e 1 stazione Meteo ubicata c/o la Centrale Elettrica. Le stazioni di rilevamento attualmente in servizio sono gestite e manutenzionate dalla Centrale Elettrica e dall'Amministrazione Provinciale, ad eccezione di due centraline dedicate al monitoraggio dei composti non metanici (NMHC) realizzate dalla Raffineria. Si richiede pertanto al Gruppo Istruttore di chiarire se le richieste di reportistica formulate nel PdMeC si riferiscano alle suddette due centraline.</p>
--	--	---

Allegato 2

Parere “pro veritate” dell’avv. Briguglio sull’ inapplicabilità del D.A. 9 agosto 2007

STUDIO DELL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO

98122 MESSINA

VIA S. MARIA ALEMANNI N. 5 - TEL. 090.71.78.52 - FAX 090.67.22.54

ex M/ell

Messina, 14 gennaio 2010

RACCOMANDATA A.R. 13649157057-4 d el 15/1/10
ANTICIPATA A MEZZO FAX AL
N. 090 / 92 32 493
ALLA C.A. DEGLI ING.G.
PIETRO MAUGERI E
ANTONIO BUCCARELLI

Raffineria di Milazzo S.p.A. DIREZIONE
18.01.10 000190

Spett.le
RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.,
Contrada Mangiavacca,
98057 MILAZZO (ME)

OGGETTO: applicabilità del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 n. 14564 ("Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente").

Codesta RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A., in relazione alla propria Raffineria sita in Milazzo (ME), in area classificata ad elevato rischio ambientale, che ha in corso procedimento amministrativo per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ha chiesto allo Scrivente Legale di rassegnare parere in ordine all'applicabilità o meno a detto impianto del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 n. 14564 che, nell'approvare il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente", al proprio art. 2, ha fissato limiti più restrittivi di quelli nazionali alle emissioni in atmosfera.

Il richiamato art. 2 del Decreto Assessoriale, più precisamente, prevede che << 1. In considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione sono fissati per le polveri totali i seguenti valori limite massimi di emissione: a) aree ad elevato rischio di crisi ambientale polveri totali (PTS): 20 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); b) altre aree polveri totali (PTS): 40 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) >>.

Secondo l'art. 271, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, effettivamente, invero, << i piani e i programmi previsti dall'art. 8 del

Br

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria >>.

Ai fini della risposta al quesito giuridico posto, dunque, occorre esaminare solo la clausola del citato art. 2 del Decreto "... fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti ...", recante deroga all'applicabilità dello stesso Decreto in talune fattispecie ivi specificate, per verificare se la Raffineria di Milazzo possa o meno beneficiarne in vista della propria esclusione dall'obbligo del rispetto dei suddetti limiti regionali più restrittivi alle emissioni in atmosfera altrimenti sussistente.

Orbene, il primo inciso della richiamata clausola fa riferimento alla "normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006" secondo cui, testualmente, << 3. La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 4. I piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i valori limite di emissione e le

By

prescrizioni contenuti nei piani adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 >>.

L'inciso sopra riportato, evidentemente, va letto congiuntamente a quello che, alternativamente ("e/o" viene riportato nell'art. 2 del Decreto Regionale), fa riferimento alla "*.. normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti*".

Solo l'eventuale sussistenza di "una normativa statale e/o regionale per specifiche tipologie di impianti (in materia di emissioni in atmosfera)" consente, dunque, secondo lo Scrivente Legale di sottrarre l'impianto sito in Sicilia all'altrimenti sussistente obbligo di rispettare il nuovo limite più restrittivo alle emissioni fissato dal sopra citato art. 2 del Decreto del 9 agosto 2007.

Tanto preliminarmente precisato, pertanto, occorre adesso verificare se la tipologia di impianto classificato "Raffineria", quale quello di codesta Società sito in Milazzo, posseda o meno, per esso impianto, di "*una normativa statale e/o regionale specifica*" di riferimento.

Orbene, la risposta a tale ultimo quesito risulta essere affermativa considerato che la "Raffineria di petrolio e di gas" rientra, per quanto di immediato interesse, tra le attività industriali "energetiche" elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n.59, recante "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", soggette all'obbligo di munirsi di Autorizzazione Integrata Ambientale che, non a caso, infatti, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I della parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in forza del terzo comma dell'art. 267 del medesimo D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 secondo cui << *Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo >>.*

Per l'impianto "Raffineria" è dunque prevista una normativa statale specificata in materia di emissioni (quella, più precisamente, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e l'obbligo di dotarsi di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio

2005, n. 59 le cui previsioni sono state fatte espressamente salve dal terzo comma dell'art. 267 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

In definitiva, rientrando l'impianto "Raffineria" tra quelli per i quali è prevista "una normativa statale e/o regionale specificata" di riferimento, ad esso non possono allo stato applicarsi i limiti più restrittivi di quelli nazionali alle emissioni in atmosfera previsti dall'art. 2 del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 9 agosto 2007 n. 14564 e ciò, in forza dell'espressa clausola di salvezza ivi contenuta e di cui sopra si è detto.

In tale senso, per quanto consta, ad ogni buon conto, si è pure già espresso l'Ufficio Speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale" con parere dell'8 novembre 2007, prot. n. 1791, affermando che detti limiti regionali non si applicano agli impianti esclusi di cui all'art. 267 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, a quelli (che, come la "Raffineria" sono) sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sia statale che regionale, per i quali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2005.

Ciò premesso, si precisa che i nuovi limiti stabiliti dal Decreto regionale del 9 agosto 2007 modificano i valori stabiliti dall'Allegato I (Parte II, comma 5) alla parte V del D. Lgs. n.152/2006.

I valori cui l'Assessorato fa riferimento sono effettivamente riportati nell'Allegato I (Parte II, comma 5) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, ma nella Parte I comma 2 dello stesso allegato I si dice che il presente allegato fissa, nella parte IV, i valori di emissioni e le prescrizioni relativi alle Raffinerie

A tali impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti.

Nella parte IV sezione 1 vengono quindi definiti i Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie ed in tale Sezione, al punto 1.1, sono riportati anche i valori per le polveri riferiti alla cosiddetta "bolla" (rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera Raffineria).

Il valore è pari a 80 mg/Nm³.

Tale valore diventa quindi il riferimento normativo applicabile alle Raffinerie e quindi alla Raffineria di Milazzo, ai sensi del D. Lgs. n.


152/2006, fatti salvi eventuali adeguamenti in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dipendenti dall'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili.

E, d'altronde, la espressa volontà della normativa statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. terzo comma dell'art. 267) – in forza della quale la Regione Siciliana ha emanato il decreto assessoriale in esame – sembra essere stata proprio nel senso di mantenere ferma, per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 59/2005, con conseguente esclusione del potere regionale in materia.

Con quanto sopra esposto ritengo di aver adempiuto all'incarico conferitomi e rimango, comunque, a più completa disposizione qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

(Avv. Carmelo Briguglio)



Allegato 3

**Parere dell' Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale
8 novembre 2007 – prot. n. 1791**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Ufficio Speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

Via Ugo La Malfa, 169 - PALERMO



**A MISURA
DI NATURA**

Palermo, il - 8 NOV. 2007

Risposta a _____

Del _____

Prot. 1791

Oggetto: Decreto 9.08.2007 "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente." art.2 – art.4 comma 6

Alla Confindustria
Siracusa

Con riferimento al Vostro telegramma del 10/10/2007 e alla nota del 31.10.2007, relativo al D.A. in oggetto si precisa quanto segue.

Articolo 2

Il Decreto in oggetto rientra tra le misure assunte dalla Regione Sicilia per far fronte ai problemi ambientali in generale e a quelli di inquinamento atmosferico in particolare, con speciale attenzione alla situazione vigente nelle Aree dichiarate a rischio di crisi ambientale.

Il citato decreto infatti fissa tra l'altro, all'art. 2, nuovi limiti per le emissioni in atmosfera di polveri totali.

I poteri di stabilire valori limite di emissione diversi da quelli nazionali, come specificato in premessa allo stesso decreto regionale, sono conferiti alle Regioni dall'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare, il comma 3 consente di fissare nuovi limiti, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta dello stesso D. Lgs. Il comma 4 aggiunge che nell'ambito di Piani e programmi di risanamento possono essere fissati limiti pure più severi di quelli di cui al citato Allegato I se essi sono necessari a conseguire il rispetto dei valori di qualità dell'aria.

Ciò premesso, si precisa che i nuovi limiti stabiliti dal Decreto regionale del 9 agosto 2007 modificano i valori stabiliti dall'Allegato I (Parte II, comma 5) alla Parte V del D. Lgs. 152/2007.

Detti nuovi limiti non si applicano genericamente alle specifiche tipologie di impianti, di cui alla Parte III e IV del citato Allegato I, per le quali è invece necessario un preventivo esame, caso per caso, delle migliori tecnologie disponibili, anche in considerazione del fatto che per alcune di esse il limite minimo nazionale è già inferiore a quello regionale. A maggior ragione i nuovi limiti del decreto regionale non si applicano agli impianti e attività previste negli Allegati alla stessa Parte V del D.Lgs diversi dall'Allegato I in quanto non inclusi nel disposto di cui al suddetto art. 271.

Gli stessi limiti regionali non si applicano poi agli impianti esclusi dal Titolo I alla citata Parte V (vedi art. 267 D.Lgs. 152/2006) ed in particolare a quelli sottoposti ad autorizzazione integrata ambientali sia statale che regionale per i quali resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 59/2005.

Articolo 4 comma 6

I contenuti dell'articolo 4 comma 6 ~~sono~~ troveranno attuazione in seguito a quanto sotto specificato:

- realizzazione del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui al comma 3.
- emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi attuativi.



IL DIRETTORE
Ufficio Speciale per le Aree
ad elevato rischio di crisi ambientale
dott. Antonino Cuspilici